

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

200° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
6 ^a - Finanze e tesoro	»	14
7 ^a - Istruzione	»	16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	19
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	55

Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	58
Sul sistema sanitario	»	60

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	66
Questioni regionali	»	80
Riforma fiscale	»	81

Sottocommissioni permanenti

<i>RAI-TV - Accesso</i>	<i>Pag.</i>	100
-------------------------------	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	103
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96, DELLA COSTITUZIONE

Esame del Doc. IV-bis n. 12 nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

(R135 000, C21ª, 0041º)

Il PRESIDENTE informa che, il 22 settembre scorso, il dottor Carmelo Conte ha trasmesso una nota con la quale chiede di essere ascoltato in una seduta successiva al 10 ottobre prossimo. Propone pertanto di rinviare l'esame del documento.

La Giunta unanime conviene.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito e conclusione dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile n. 3657/97 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(R135 000, C21ª, 0033º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 26 giugno 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore De Corato è stato citato in giudizio dall'avvocato Fabio Massimo Nicosia presso il Tribunale Civile di Milano per opinioni espresse dallo stesso senatore sull'operato dell'avvocato Nicosia nonché sulle sue qualità professionali, opinioni riportate sui quotidiani «Il Corriere della Sera» ed «Il Giornale» nella stessa data del 6 febbraio 1997. I giudizi del senatore De Corato si riferivano in particolare ad un ricorso presentato dall'avvocato Nicosia avverso una mozione approvata dal Consiglio comunale di Milano sul conferimento di determinate funzioni ai vigili urbani. Il Presidente rammenta altresì che, il 9 settembre scorso, sono pervenuti gli atti del procedimento in questione precedentemente richiesti dal Presidente del Senato.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, DIANA, CALLEGARO, GASPERINI, CO', FASSONE, RUSSO, LUBRANO DI RICCO, SILIQUINI ed il PRESIDENTE.

Terminata la discussione la Giunta delibera di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Diana è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

180ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il Ministro per la grazia e la giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sull'attuazione della legge 16 luglio 1997, n.254, istitutiva del giudice unico di primo grado
(R046 003, C02ª, 0002ª)

Il ministro FLICK sottolinea che la sua iniziativa intende corrispondere all'esigenza – da lui fortemente avvertita – di informare le competenti sedi parlamentari circa gli orientamenti fino ad oggi maturati per dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 254 del 1997, istitutiva del giudice unico di primo grado. Naturalmente al momento della presentazione degli schemi di decreti delegati - che dovrebbe intervenire entro il 15 novembre prossimo –le competenti Commissioni di Camera e Senato valuteranno tutti i dettagli in vista del parere da esprimere al Governo, ma una prima informativa appare utile e necessaria, in considerazione dell'ampiezza e della portata della riforma in questione che determina una situazione di attesa in molti ambienti.

Finalità essenziale dell'intervento è, come è noto, una maggiore funzionalità e razionalizzazione nell'impiego delle risorse umane e strutturali del sistema giustizia e, proprio allo scopo di realizzare tale obiettivo, il Governo intende esercitare la delega ad esso conferita utilizzando il metodo del confronto tra costi e benefici e ciò, sia per rispettare il principio contenuto nella delega stessa secondo cui la redistribuzione degli uffici giudiziari non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, sia per contemperare le esigenze di efficienza del settore giustizia con la tutela dei diritti dei cittadini.

Il Ministro si sofferma quindi sulle implicazioni connesse con l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e sulle soluzioni che verranno proposte per consentire ai magistrati attualmente preposti agli incarichi direttivi e semidirettivi presso gli uffici da sopprimere di ricoprire incarichi con funzioni equiparate nelle sedi giudiziarie in cui si renderanno disponibili posti direttivi e semidirettivi, fermo restando peraltro il rispetto delle garanzie costituzionali in materia di inamovibilità.

Con riferimento all'interpretazione del punto della delega relativo al passaggio dei procedimenti penali pendenti «ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza», il ministro si sofferma sull'opportunità di garantire, da un lato, l'identità del giudice – oltre che come persona fisica, anche come ufficio – e, dall'altro, la necessità di non disperdere preziosissime forze di lavoro. Tali considerazioni convergono pertanto verso la limitata sopravvivenza della figura del pretore al fine di esaurire il carico pendente. Il ministro Flick prosegue sottolineando come l'attività normativa del ministero si stia orientando verso una più completa regolamentazione delle materie interessate dalla delega. Così, fra l'altro, si intende attuare una consistente devoluzione alle autorità amministrative delle funzioni oggi spettanti al pretore non strettamente attinenti all'esercizio della giurisdizione.

Il Ministro richiama successivamente l'attenzione sulla necessità, derivante dalla soppressione degli uffici di pretura, di ridisciplinare le funzioni del vice pretore e del vice procuratore onorari, cosa che il Governo si propone di fare nella prospettiva di valorizzare sempre di più il ruolo della magistratura onoraria.

Il ministro Flick evidenzia quindi gli ulteriori aspetti problematici connessi con il considerevole aumento delle attribuzioni del giudice monocratico e sul rischio di aggravio che ciò comporta in termini di impatto sul decollo della riforma. Da tali considerazioni emerge l'opportunità di introdurre, a regime, meccanismi di definizione anticipata dei procedimenti o, comunque, sistemi di deflazione del carico giudiziario. All'una e all'altra esigenza potrebbe rispondere la presentazione di un autonomo, contenuto, disegno di legge alla cui rapida approvazione sarebbe condizionato il buon esito della riforma sul giudice unico.

Va ancora sottolineato che completamento imprescindibile della riforma sul piano sostanziale è, altresì, la rapida conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge delega in materia di depenalizzazione, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato (A.S. 2570). Sotto un diverso profilo, va poi ricordato anche il contributo che potrà derivare dalle modifiche alla competenza del giudice di pace, sia nel caso della definitiva approvazione del disegno di legge in materia, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (A.C. 1873), sia nell'eventualità che siano conferiti a questo giudice anche i procedimenti civili già pendenti davanti al pretore al 30 aprile 1995, nei limiti della competenza attribuita allo stesso giudice di pace.

Da ultimo il rappresentante del Governo fa presente che gli uffici spoglio previsti dalla legge istitutiva delle sezioni stralcio stanno completando i programmi per la definizione dei procedimenti pendenti, rela-

tivamente ai quali, peraltro, è stato già comunicato il dato complessivo di ciascun tribunale. Pur essendo opportuno riservare ad un momento successivo ogni ulteriore valutazione, appare comunque tranquillizzante il fatto che l'arretrato effettivamente pendente ammonti a circa 880.000 cause, 277.000 delle quali già devolute al collegio per la decisione e poco più di 600.000 da destinare alle sezioni stralcio. Si tratta, infatti, di un dato largamente inferiore alle previsioni meno ottimistiche formulate da alcune parti.

Sempre a tale proposito, il ministro Flick auspica infine che sia possibile pervenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione da parte del Senato del disegno di legge ieri licenziato dalla Camera dei deputati (A.C. 4114).

Il presidente ZECCHINO ringrazia, anche a nome della Commissione, il ministro Flick per le comunicazioni da lui rese.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129)

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127: rinvio del seguito dell'esame)
(R139 b 00, C02ª, 0002º)

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta di ieri era stata prospettata l'opportunità di richiedere una proroga dei termini per l'emissione del parere. Sulla base di tale orientamento è stata da lui sottoposta formale richiesta, che è stata accolta dal Presidente ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente Zecchino – ricordato che nella seduta di ieri si era fissata al 30 settembre prossimo la scadenza di presentazione degli emendamenti – propone di anticipare la scadenza stessa alle ore 12 del 29 settembre per poter acquisire in tempi utili il parere della 5ª Commissione prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

(1406) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta di ieri, nella quale era stata conclusa la discussione degli articoli.

Il relatore FASSONE richiama l'attenzione sull'opportunità di introdurre una modifica di coordinamento al capoverso 9 dell'articolo 1 al fine di raccordare la procedura delineata dal nuovo articolo 656 del codice di procedura penale con quanto previsto dagli articoli 66 e 67 della legge n. 689 del 1981. Più specificamente si tratterebbe di introdurre nel citato capoverso 9 una lettera c) che escluderebbe l'applicazione di tale procedura nei confronti dei condannati in espiazione di pena detentiva per conversione di una pena sostitutiva. Preannuncia l'intenzione di presentare una proposta in questo senso.

Il senatore CIRAMI interviene, facendo presente come la modifica prospettata dal senatore Fassone non possa ritenersi di mero coordinamento e ritiene che, se formalizzata, dovrebbe essere considerata inammissibile. Si dichiara comunque ad essa contrario.

Il presidente ZECCHINO ritiene anch'egli che la modifica prospettata dal relatore Fassone difficilmente potrebbe essere qualificata di mero coordinamento e fa presente che, in mancanza di un consenso unanime nell'ambito della Commissione, la Presidenza non potrebbe considerarla ammissibile.

Il relatore FASSONE rinuncia pertanto a presentare la proposta di coordinamento da lui preannunciata.

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

La senatrice SALVATO annuncia il voto favorevole del Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti, sottolineando in particolare il lavoro positivo svolto da questo ramo del Parlamento e l'importanza delle innovazioni introdotte nel testo trasmesso dalla Camera, con specifico riferimento a quelle relative alla disciplina della detenzione domiciliare.

Più in generale, rileva come il disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare assicuri un quadro normativo che permetterà finalmente di evitare che il carcere sia un luogo riservato alle persone più deboli e meno garantite.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, evidenziando come il provvedimento in votazione consentirà di

evitare una permanenza in carcere inutile e controproducente per quei condannati a pene detentive brevi, nei confronti dei quali ricorrono i presupposti per le misure alternative alla detenzione.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico, sottolineando come il Senato abbia indubbiamente migliorato il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

In dissenso dal Gruppo Forza Italia, il senatore CENTARO annuncia la sua astensione, motivandola soprattutto con il timore che il disegno di legge in votazione possa determinare in concreto una vanificazione delle pene irrogate e sottolineando inoltre come, anche in base alla sua esperienza di componente della Commissione Antimafia, ciò avrebbe sicuramente un effetto negativo sulla fiducia dei cittadini e sulla loro disponibilità a collaborare con le istituzioni.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, non condividendo i timori manifestati dal senatore Centaro.

Il senatore GASPERINI manifesta profonde perplessità sul provvedimento in votazione in quanto, pur di fronte al fallimento del sistema carcerario, la scelta di lasciare liberi condannati per reati, che possono anche essere di rilevante gravità, rischia in concreto di indebolire il concetto di pena e la certezza del diritto.

Per tali motivi annuncia la sua astensione.

Pur manifestando qualche perplessità, il senatore MELONI annuncia il suo voto favorevole – anche in rappresentanza dei senatori del Gruppo misto che si riconoscono nella coalizione dell'ulivo – sottolinea inoltre l'esigenza che si proceda, in futuro, ad una verifica sul campo degli effetti prodotti dall'applicazione della nuova normativa che ci si appresta a varare.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Sinistra democratica-L'ulivo, ritenendo che il provvedimento in titolo vada valutato positivamente, sia per la tendenza che esprime sia per i suoi specifici contenuti. Considera inoltre del tutto priva di fondamento l'affermazione secondo cui vi sarebbe il rischio di una vanificazione delle pene irrogate, in quanto la concessione delle misure alternative sarà sempre subordinata alla valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, in merito alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle stesse.

Il senatore PETTINATO annuncia infine il suo voto favorevole, evidenziando l'importanza delle misure alternative alla detenzione nella prospettiva di una valorizzazione della funzione rieducativa della pena.

Viene quindi posto ai voti e approvato il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni apportate.

(1920) ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

(Discussione e rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che il provvedimento in titolo era stato varato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 17 luglio scorso.

Il relatore CIRAMI ricostruisce il senso delle modifiche introdotte in sede referente e auspica una rapida conclusione dell'iter del provvedimento in sede deliberante.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e riservandosi il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO di fornire in seguito alcune precisazioni, il presidente ZECCHINO propone di assumere a base della discussione il testo del disegno di legge in titolo come risultante dalle modifiche ad esso apportate in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il presidente ZECCHINO propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 30 settembre prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(320) DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato

(401) PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare

(840) DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato

(Discussione e rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che la Commissione – il 29 maggio scorso – aveva concluso, nella sede referente, l'esame del disegno di legge n.1800, nel quale era stato proposto l'assorbimento dei rimanenti provvedimenti in titolo.

Il relatore CENTARO si rimette pertanto alla relazione scritta da lui già predisposta per l'Assemblea.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia che il Gruppo Alleanza nazionale richiederà la remissione in Assemblea dei disegni di legge in titolo. Se la richiesta non troverà il necessario supporto fa presente di ritenere comunque indispensabile che su tali disegni di legge si svolga la discussione generale in modo che in questa sede sia possibile richiamare l'attenzione sulle gravi disparità di trattamento che provocherebbe la definitiva approvazione del testo licenziato in sede referente.

Il presidente ZECCHINO assicura che, se verrà presentata la richiesta di remissione in Assemblea, la Presidenza ne prenderà naturalmente atto e rinvia comunque il seguito della discussione in modo da consentire, in una prossima seduta, lo svolgimento della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2411) CENTARO ed altri. – Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace

(Rinvio dell'esame)

La senatrice BONFIETTI ha la parola per sollecitare un chiarimento in merito alla possibilità che il provvedimento in titolo abbia connessione con il disegno di legge che attualmente si trova presso l'altro ramo del Parlamento in tema di competenza del giudice di pace (A.C. 1873). Vorrebbe infatti acquisire la certezza che l'esame che la Commissione si appresta a svolgere non rischi di essere rimesso in discussione una volta tale provvedimento pervenuto al Senato.

Il presidente ZECCHINO ricorda che il disegno di legge n. 2411 è stato posto all'ordine del giorno della Commissione e se ne è iniziato l'esame in applicazione dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

Il senatore CENTARO sollecita invece l'avvio dell'esame, ritenendo che la questione messa in evidenza dalla senatrice Bonfietti potrà essere affrontata al momento in cui il testo all'esame dell'altro ramo del Parlamento giungerà al Senato.

Il presidente ZECCHINO, nel prendere atto della richiesta di chiarimenti della senatrice Bonfietti, condivide l'esigenza di una accurata valutazione del rapporto fra la normativa che la Commissione si appresta ad affrontare e il disegno di legge sul giudice di pace pendente presso l'altro ramo del Parlamento, anche perchè i Regolamenti di Camera e Senato prevedono istituti volti ad evitare il sovrapporsi di interventi legislativi su identiche tematiche. Ritiene tuttavia che il relatore designato, senatore Antonino Caruso, possa procedere ad una prima ricognizione e mettere la Commissione in grado di decidere sul prosieguo dell'iter.

Il relatore Antonino CARUSO osserva che il disegno di legge n. 2411, così come l'altro provvedimento all'ordine del giorno n. 2641,

presenta una debole connessione con la materia del giudice di pace, laddove si prevede il trasferimento della competenza del conciliatore al giudice di pace. Tuttavia tale aspetto è piuttosto residuale rispetto al tema prevalente del disegno di legge n. 2411, che è quello della collocazione dei messi di conciliazione presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace. Tale questione è prevalente anche nel disegno di legge n. 2641 che comunque, a sua volta, riguarda anche lo spostamento della competenza del conciliatore e del pretore al giudice di pace.

Il presidente ZECCHINO propone quindi un breve rinvio dell'esame.

Conviene la Commissione.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

(2641) BRUNO GANERI ed altri. – Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace

(Rinvio dell'esame)

Il relatore designato, senatore Antonino CARUSO, si rifà a quanto già messo in evidenza in sede di esame del disegno di legge n. 2411, rilevando che il provvedimento in titolo affronta del pari alcuni aspetti della riforma del giudice di pace, ma mira essenzialmente alla sistemazione di personale in servizio presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace.

Il presidente ZECCHINO, sulla base di quanto emerso in relazione al disegno di legge n. 2411, propone, quindi, un breve rinvio dell'esame sul quale conviene la Commissione.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

(1899) LO CURZIO. – Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace

(Rinvio dell'esame)

Il relatore designato, senatore Antonino CARUSO, si richiama a quanto emerso in relazione ai disegni di legge n. 2411 e n. 2641, rilevando che tale disegno di legge riguarda alcuni aspetti dell'ufficio del giudice di pace, in particolare le indennità e i compensi per il magistrato onorario e per i coordinatori.

Il presidente ZECCHINO propone quindi un breve rinvio dell'esame.

Conviene la Commissione.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02^a, 0054^o)

Il PRESIDENTE avverte che martedì 30 settembre, alle ore 20, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi incontrerà il direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Alessandro Margara, nell'ambito dell'attività svolta dalla sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

96ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale il presidente THALER AUSSERHOFER dà la parola alla rappresentante del Governo.

Intervenendo per la replica il sottosegretario GASPARRINI fa presente che il progetto di rilancio e di risanamento del Banco di Sicilia, attraverso il contestuale assorbimento della Sicilcassa, ha come obiettivi fondamentali la tutela dei depositanti della Cassa di risparmio e la salvaguardia dei livelli occupazionali dei due Istituti di credito, in considerazione del ruolo strategico che le due aziende rivestono per l'economia siciliana. In merito alla sospensione delle disposizioni a tutela delle cosiddette categorie protette, ricorda che tale disposizione ha ricevuto il consenso delle parti sociali e che, peraltro, per le casse di risparmio, la normativa sul collocamento obbligatorio può essere applicata con una certa gradualità.

Dopo che il relatore MARINI ha rinunciato a replicare, il presidente THALER AUSSERHOFER propone alla Commissione di fissare per

le ore 13 di domani, venerdì 26 settembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Dopo un intervento del senatore D'ALÌ, il quale ritiene più opportuno presentare eventuali emendamenti dopo lo svolgimento delle audizioni, il presidente THALER AUSSERHOFER fa presente che le audizioni si svolgeranno, presumibilmente martedì e mercoledì pomeriggio in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Ricorda inoltre che il disegno di legge di conversione è già stato calendarizzato per l'Assemblea e che la Commissione dovrà necessariamente concludere l'esame del provvedimento entro la prossima settimana: ragione per cui laddove la 5^a Commissione permanente riuscisse ad esprimere il parere sul testo e sugli emendamenti nella giornata di mercoledì, potrebbe essere presa in considerazione la proposta di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì alle ore 20. Si riserva di verificare tale opportunità e propone che, in caso contrario il termine sia fissato per le ore 13 di lunedì 29 settembre.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

131^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0048^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato, testè riunitosi, ha deliberato di prorogare a domani alle ore 13 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2287-bis.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione

(1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato, il senatore Bergonzi ha prospettato l'opportunità di richiedere alla

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la deroga, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, ad esaminare il disegno di legge in titolo durante l'ormai prossima sessione di bilancio. Acquisito il consenso dei rappresentanti dei Gruppi presenti alla seduta odierna, il Presidente avverte quindi che procederà ad acquisire quello dei rappresentanti dei Gruppi non presenti e, qualora sia raggiunta l'unanimità, ad inoltrare al Presidente del Senato la relativa richiesta.

Conviene la Commissione.

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE

Il senatore BERGONZI sollecita al Governo la risposta ad una interrogazione da lui presentata con riferimento alla gravissima situazione dell'edilizia scolastica in Calabria e, in particolare, a Soverato, in provincia di Catanzaro.

Il sottosegretario MASINI assicura un sollecito interessamento.

IN SEDE REFERENTE

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato illustrato l'emendamento 2.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta medesima.

Su tale emendamento esprimono parere contrario il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in luogo della relatrice designata, senatrice Bruno Ganeri, e il sottosegretario MASINI.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI (il quale dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento, esprimendo nel contempo rammarico per non essere stato presente – a causa di concomitanti impegni parlamentari all'estero – alla seduta precedente, nella quale sono stati discussi e votati gli emendamenti a sua firma), l'emendamento 2.1 è posto ai voti e respinto.

La Commissione accoglie invece, con separate votazioni, l'articolo 2, nonché gli articoli 3 e 4 (ai quali non erano stati presentati emendamenti), nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Per dichiarazione di voto, interviene il senatore BEVILACQUA che preannuncia voto contrario, richiamandosi alle considerazioni già svolte in sede di discussione generale.

Anche il senatore RONCONI preannuncia voto contrario, ritenendo il provvedimento una nuova manifestazione della capacità illusionista del Governo, che continua a non apprestare soluzioni efficaci alle reali esigenze della scuola: realizzazione dell'autonomia, equiparazione tra scuola pubblica e scuola privata, riforma dei cicli scolastici.

Interviene infine il senatore LORENZI, il quale preannuncia a sua volta voto contrario lamentando la scarsa sensibilità dimostrata dal Governo nei confronti dell'esigenza di conferire concretamente piena autonomia alle istituzioni scolastiche. Egli invoca quindi una motivazione di carattere profondo, che investe l'intero programma politico e ideologico prescindendo dalle singole disposizioni di cui consta il provvedimento, su cui pure aveva presentato importanti proposte emendative. Invita peraltro il Governo ad assumersi con chiarezza le proprie responsabilità, anche per quanto riguarda il riassetto delle scuole cattoliche. A tale proposito, egli auspica che sia finalmente riconosciuta ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente l'istituzione scolastica che intendono far frequentare ai propri figli, anche attraverso l'erogazione di contributi statali.

A maggioranza, la Commissione conferisce infine alla relatrice Bruno Ganeri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2722, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

– e della petizione n. 138 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BARGONE, sono respinti gli emendamenti 8.35, 8.36, 8.37, 8.38 e 8.38-bis.

Favorevoli il RELATORE ed il sottosegretario BARGONE viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.39.

Successivamente, contrari il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 8.39-bis, 8.40, 8.41 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO) e 8.42.

Il senatore BESSO CORDERO, accogliendo un invito in tal senso del sottosegretario Bargone, ritira quindi l'emendamento 8.43.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BARGONE sono poi respinti gli emendamenti 8.44, 8.45, 8.46, 8.47 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BOSI), 8.48 e 8.49 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO).

Il senatore BESSO CORDERO ritira quindi l'emendamento 8.50.

Sull'emendamento 8.51 il RELATORE si rimette al rappresentante del Governo, il quale esprime parere contrario. L'emendamento risulta poi respinto. Vengono quindi ritirati gli emendamenti 8.53 e 8.54. Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene poi approvato l'emendamento 8.55. A questo punto il presidente PETRUCCIOLI illustra l'emendamento 8.55-*bis* che, con il parere favorevole del sottosegretario BARGONE, viene accolto. Viene successivamente approvato anche l'emendamento 8.56, favorevoli il RELATORE e il sottosegretario BARGONE.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 8.57, il senatore VEDOVATO ritira l'emendamento 8.58.

Sull'emendamento 8.59 il RELATORE si pronuncia favorevolmente e il sottosegretario BARGONE si rimette alla Commissione. L'emendamento viene approvato. Successivamente il RELATORE si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 8.52 sul quale il sottosegretario BARGONE si rimette alla Commissione. Posto ai voti, l'emendamento in questione è approvato.

Dopo che i senatori VEDOVATO e TERRACINI hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 8.60 e 8.61, contrari il RELATORE e il sottosegretario BARGONE, sono respinti gli emendamenti 8.62 e 8.63. I senatori VEDOVATO e SARTO ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.64 e 8.65. Contrari il RELATORE e il sottosegretario BARGONE, viene poi respinto l'8.66. I senatori BORNACIN, VEDOVATO e LAURO ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 8.67, 8.68, 8.69 e 8.70. Sono dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 8.71, 8.72, 8.73 e 8.74. I senatori VEDOVATO e FIRRARELLO ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.75 e 8.76.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BARGONE, sono quindi respinti gli emendamenti 8.77, 8.78 e 8.79. Favorevoli il RELATORE ed il sottosegretario BARGONE, viene approvato l'emendamento 8.80. L'emendamento 8.81, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto.

Sull'emendamento 8.82 il RELATORE si rimette al Governo e il sottosegretario BARGONE si pronuncia favorevolmente. Posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 8.83, dopo che il RELATORE e il sottosegretario BARGONE si sono rimessi alla Commissione, risulta approvato. Il RELATORE e il sottosegretario BARGONE si rimettono alla Commissione anche sull'emendamento 8.84, che viene successivamente accolto.

Il senatore FIRRARELLO ritira l'emendamento 8.85, mentre l'emendamento 8.86 viene accantonato, in quanto tratta materia connessa a quella recata dall'emendamento 8.0.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono poi respinti gli emendamenti 8.87, 8.87-bis e 8.88, nonché l'8.90.

Gli emendamenti 8.89 e 8.91, favorevoli il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, risultano accolti.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 8.92, viene approvato, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario BARGONE l'8.93. Il senatore BORNACIN ritira quindi l'emendamento 8.94.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono poi respinti gli emendamenti 8.95, 8.96 e 8.98, mentre l'emendamento 8.97 viene ritirato dal senatore VERALDI. Favorevoli il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO viene quindi approvato l'emendamento 8.99. Del pari accolto risulta l'emendamento 8.100, sul quale in precedenza il RELATORE si era espresso favorevolmente mentre il sottosegretario BARGONE si era rimesso alla Commissione.

Il senatore VERALDI ritira l'emendamento 8.101.

Sull'emendamento 8.102 il RELATORE si rimette al rappresentante del Governo, il quale si pronuncia favorevolmente. Posto ai voti, è approvato.

Favorevoli il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO viene poi accolto l'emendamento 8.103, mentre l'8.104, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Bargone, è respinto.

L'emendamento 8.105 viene accantonato perchè tratta materia analoga al successivo emendamento 8.0.3. Il RELATORE ed il sottosegretario BARGONE invitano quindi il senatore VEDOVATO a ritirare l'emendamento 8.0.1 in quanto la materia da esso trattata, relativa al promotore, coincide con quella di cui all'emendamento 8.0.2 presentato dal Governo.

Il senatore VEDOVATO accoglie parzialmente tale invito, ritenendo che del suo emendamento possa comunque essere mantenuto l'articolo 37-septies, che potrebbe integrare l'emendamento 8.0.2.

Il sottosegretario BARGONE si dichiara favorevole ad integrare l'emendamento 8.0.2 con l'articolo 37-septies dell'emendamento 8.0.1 e raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 8.0.2 che, recuperando sia pure parzialmente la normativa del *project financing* (già oggetto di un disegno di legge governativo, Atto Senato n. 1275) ha il pregio di disciplinare un fenomeno che attualmente è sottratto ad ogni regolamentazione. D'altra parte la normativa in questione è largamente attesa dagli operatori del settore.

Il senatore CÒ giudica criticamente l'obiettivo del Governo di introdurre in questo disegno di legge la normativa in questione e pertanto, sia pure per ragioni di metodo, avverte che si troverà costretto a votare contro l'emendamento.

Anche il senatore TERRACINI si dichiara contrario per ragioni formali, considerato che il *project financing* è oggetto anche di un ampio ed approfondito disegno di legge della sua parte politica, che la Commissione ha sin qui ignorato.

Il senatore BORNACIN, considerata la complessità dell'emendamento 8.0.2, chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Dopo un breve dibattito incidentale, nel corso del quale intervengono nuovamente i senatori CÒ e TERRACINI, nonché il sottosegretario BARGONE ed il presidente PETRUCCIOLI, su proposta di quest'ultimo la Commissione conviene di fissare per le ore 18 di martedì 30 settembre il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 8.0.2, fermo restando l'impegno a concludere comunque l'esame di tutti gli emendamenti entro la giornata di mercoledì 1° ottobre.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi *audiotex* e *videotex* ed a quelli offerti su codici internazionali (n. 136)

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b 00, C08ª, 0008°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il senatore FALOMI illustra il seguente schema di parere favorevole sul provvedimento in esame:

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato il provvedimento esprime parere favorevole osservando che:

a) nella disciplina regolamentare proposta sono state recepite molte delle osservazioni e dei rilievi formulati dagli operatori del settore e nel contempo sono stati previsti strumenti a tutela dei minori;

b) è necessario prevedere che gli abbonati collegati a centrali non ancora numerizzate possono accedere direttamente ai servizi *audiotex* prestati nella forma diretta o con messaggi preregistrati;

c) è necessario considerare tra i servizi vietati anche i servizi ingannevoli o socialmente pericolosi;

d) al comma 6 occorre fare riferimento anche alle sanzioni di cui all'articolo 650 del Codice Penale;

e) è necessario prevedere, al comma 8, che, salva la potestà di controllo del Ministero delle comunicazioni, l'attività diretta al riscontro di eventuali violazioni ai divieti previsti dal comma 4, sia svolta dagli organi di polizia, e in via principale dalla «Polizia postale» della Polizia di Stato, con l'eventuale ausilio del personale tecnico del Ministero;

f) è necessario che il codice attribuito a ciascun abbonato venga personalmente comunicato al medesimo in forma riservata e diretta;

g) è opportuno che il Regolamento preveda anche una disciplina dei servizi cosiddetti «hot line».

Invita altresì il Governo ad approfondire i seguenti punti:

1. Valutare anche la possibilità di introdurre modalità tecniche di accesso ai servizi che consentano agli abbonati di autoattribuirsi il codice numerico personalizzato.

2. In considerazione di eventuali concrete difficoltà di carattere tecnico derivanti dalla attribuzione di un codice personale alla generalità degli utenti, pur condividendo le esigenze che i concessionari del servizio telefonico e gli altri soggetti autorizzati forniscano entro breve termine il codice numerico personalizzato, appare opportuno che sia valutata la possibilità che l'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni possa concedere una congrua proroga del termine fissato al comma 1.

Interviene il senatore CÒ che, pur annunciando il proprio voto favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore, esprime tuttavia qualche perplessità sulla formulazione del comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che potrebbe lasciare margini di interpretazione troppo ampi con nocumento di attività socialmente non negative.

Il senatore FALOMI dichiara di aver avuto le stesse perplessità sulla norma ma ritiene, nelle osservazioni, di avere indicato al Governo una possibile soluzione.

Interviene infine il sottosegretario LAURIA che sottolinea che anche il Governo, nella stesura del comma 4 si era posto gli stessi problemi cui il senatore Cò ha accennato. Ha ritenuto tuttavia che quella del comma 4 sia la formulazione migliore sul piano interpretativo; specificazioni più precise avrebbero infatti comportato problemi maggiori senza fornire risposte adeguate.

Posto quindi ai voti, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288**Art. 8.**

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 24, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d).

d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purchè vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per il soggetto appaltante, oppure quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per lavori complementari non può superare, complessivamente, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale».

8.35

BOSI

Sopprimere il comma 17.

8.36

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 18.

8.37

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 18 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) per il verificarsi in corso d'opera di eventi e circostanze che postulano il mutamento dell'impostazione o delle soluzioni progettuali, purchè non superino l'importo previsto dal comma 3, ultimo periodo».

8.38

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni viene così riformulato:

“L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”».

Al comma 4 dello stesso articolo 25 sostituire le parole: «eccedano il quinto dell'importo originario del contratto» con: «eccedano i tre quinti dell'importo originario del contratto».

8.38-bis

LAURO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni dopo le parole “aumento della spesa prevista” aggiungere le seguenti “da riferirsi all'importo di contratto”».

8.39

PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni sono eliminate le parole “fino a quattro quinti dell'importo del contratto”».

8.39-bis

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole “di cui al comma 1” aggiungere “lettera b-bis e”».

8.40

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 19 sostituire il punto 5-bis:

«5-bis. Ai fini del presente articolo l'errore o omissione di progettazione è costituito dall'inadeguata valutazione dello stato di fatto, per quanto riscontrabile con una normale diligenza, dalla mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, dal mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, dalla violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

8.41

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

“L'attività di direzione dei lavori, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di direzioni lavori integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidate ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, per i quali valgono le stesse condizioni e limiti di affidamento previsti dall'articolo 31 per la progettazione. L'incarico di direzione dei lavori e delle connesse attività tecnico-amministrative è affidato al progettista incaricato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, prioritariamente rispetto ad altri soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice”».

8.42

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare il termine di sei mesi di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 200 mila ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, per i lavori di importo superiore, ma non eccedente un milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

8.43

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni al comma 4, è sostituito dal seguente: “tre tecnici” aggiungere le seguenti “ingegneri o architetti”».

8.44

FIRRARELLO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero, in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficienze in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accetterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure».

8.45

FIRRARELLO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni dopo le parole “tre tecnici” aggiungere le seguenti “ingegneri o architetti”».

8.46

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere la lettera b)».

8.47

BOSI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente, il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero, in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori ed insufficienze in esso riscontrate.

L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto.

Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite.

Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure"».

8.48

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 4 ed il comma 7 con i seguenti:

“4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni tra liberi professionisti, singoli o associati, ovvero soci di società professionali di progettazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), iscritti in appositi albi regionali o nazionali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia affidata a soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 1;

e) in altri casi individuati nel regolamento"».

8.49

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del comma 9 aggiungere il seguente periodo: “Si applicano comunque i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con esclusione di quanto disposto dall'articolo 48 primo comma del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato”».

8.50

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*quater*. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 10 con il seguente:

“10. L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi, della rovina e dei difetti dei lavori eseguiti ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile”».

8.51 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*quinquies*. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: “e di redazione del certificato di collaudo, ovvero nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione”».

8.52 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*sexies*. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere alla fine le seguenti parole: “da prestarsi con formale rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione, di cui all'articolo 1944 del codice civile e con formale impegno dello stesso a versare la somma garantita a semplice richiesta del soggetto appaltante o concedente, ferma restando, a pagamento avvenuto, l'opponibilità delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile”».

8.53 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*septies*. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: “e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario”».

8.54 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo la lettera f), aggiungere la lettera g):

g) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissano all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori».

8.55

ROGNONI, LO CURZIO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«All'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere la lettera g):

g) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma».

8.55-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostituire le parole: “nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato” sono sostituite dalle seguenti: “il nominativo del direttore dei lavori designato, nonché entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro”».

8.56

ROGNONI, LO CURZIO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole “tre tecnici”, sono aggiunte le parole “ingegneri o architetti”».

8.57

SARTO

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni della data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto”.

19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano esclusivamente ai lavori aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

8.58

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

“Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori”».

8.59

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: “e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario”.

8.60

DIANA Lorenzo, VEDOVATO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 4, con il seguente:

“4. Per i lavori di durata superiore a dodici mesi, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno, l'importo contrattuale dei lavori ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici di costo di costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie individuate dall'ISTAT, rispetto alla data di presentazione dell'offerta. Non si fa luogo all'aggiornamento in relazione ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori, ove il ritardo sia dovuto a responsabilità dell'esecutore”».

8.61

TERRACINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori una anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, gradualmente recuperata in corso d'opera. In caso di mancata erogazione, sull'importo relativo decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale”».

8.62

TERRACINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale e comunque non oltre i termini fissati dal Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.»

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"».

8.63

TERRACINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito dopo il primo periodo, il seguente:

“Per i lavori di importo superiore a 500.000 ECU, iva inclusa, la garanzia dovrà essere prestata con formale rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione, di cui all'articolo 1944 del codice civile, e con formale impegno dello stesso a versare la somma garantita a semplice richiesta del soggetto appaltante o concedente, ferma restando, a pagamento avvenuto, l'opponibilità delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile”».

8.64

VEDOVATO, LORENZO Diana

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. Nell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto, ovvero in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficienze in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure”».

8.65

SARTO

Sopprimere il comma 20.

8.66BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. È soppresso l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 30 della legge n. 109/1994»

8.67

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 20, aggiungere dopo la parola: «secondo» le seguenti: «e il quinto» e sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «sono soppressi».

8.68

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

5. “per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e, sino alla data di emissione del certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione.

In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori.

A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione impedisce alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non superiore ad doppio del valore dell'incarico professionale affidato.

Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU”».

8.69

LAURO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il penultimo periodo del comma 5 con il seguente:

“La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa, con il limite di 1,5 milioni di ECU.”».

8.70

LAURO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è così sostituito:

“2. L'esecuzione dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l'indennizzo all'amministrazione dei costi e degli oneri dalla stessa subiti, nel limite del 1096 dell'importo dei lavori, a causa del non corretto, incompleto o non puntuale adempimento di obblighi stabiliti nel contratto di appalto.

La garanzia dovrà avere efficacia dal momento dell'aggiudicazione dell'appalto e cesserà, senza altro obbligo, all'emissione di certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori è tenuto altresì a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, con facoltà di diminuire detto importo in base all'assorbimento in corso d'opera in base allo stato di avanzamento di lavori, comprovato come da regolamento”».

8.71

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo e il terzo periodo del comma 5 sono così modificati:

“3. L'esecuzione dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa a coperture di tutti i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati e verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, subiti da cose o beni oggetto dell'appalto o ivi presenti ovvero affidati o consegnati agli esecutori dei lavori.

La garanzia sarà stipulata a beneficio e con privilegio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori, e annovererà con la qualifica di assicurati anche subappaltatori, progettisti e direttori dei lavori, nonché il personale della A.A. in relazione alle funzioni svolte in relazione all'appalto.

La copertura dovrà inoltre essere estesa alla responsabilità civile che incombe a tutti i predetti soggetti per danni a terzi verificatisi du-

rante l'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione di certificato di collaudo provvisorio.

Dette coperture dovranno inoltre estendere la loro validità a qualunque fatto verificatosi in relazione all'accesso degli appaltatori nei cantieri, anche dopo la consegna di certificato di collaudo provvisorio, per eventuali interventi di manutenzione o riparazione previsti dall'appalto o successive aggiunte o modifiche o contratti da esso dipendenti.

La garanzia sarà stipulata per capitali pari al valore dei lavori aggiudicati e con massimali di responsabilità non inferiori a detto importo, con il minimo assoluto di 500.000 ECU. Il Regolamento stabilirà eventuali livelli massimi accettabili per franchigie su dette polizze».

8.72

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo e il terzo periodo del comma 5 sono così modificati:

“La polizza del progettista dei progettisti deve coprire, in particolare, le nuove spese di progettazione e i maggiori costi – per un massimale pari ad almeno il 20 per cento di quello globale sottoriportato – che l'Amministrazione debba sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al valore dell'opera con il minimo di 500.000 ECU ed il massimo di 2.500.000 ECU.

8.73

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni da: “nonchè...” sino a “durata”, sostituendo come segue: “... una polizza a copertura dei danni materiali e diretti subiti dalle opere costruite per le fattispecie già previste all'articolo 1669-cc”.

In fine è aggiunto: “Sarà inoltre stipulata copertura assicurativa – di durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni dalla consegna provvisoria delle opere o dei lavori (secondo le disposizioni regolamentari) – per l'indennizzo degli altri danni materiali direttamente riconducibili a gravi difetti dell'opera, intendendosi come quelli tali da impedire il corretto e completo utilizzo della stessa o di sue unità funzionali, secondo le destinazioni d'uso”.

Sono equiparati a danni i costi motivatamente sostenuti per limitare, o eliminare gli stessi ovvero per contenere la possibilità del loro certo ed attuale verificarsi».

8.74

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito dopo il terzo periodo, il seguente: "La polizza può prevedere una franchigia di risarcimento per danni al 5 per cento del massimale"».

8.75

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni il comma 5», è sostituito dal seguente: "per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e sino alla data di emissione dei certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione. In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori. A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione impedisce alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resi necessari in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non superiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato. Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU"».

8.76

FIRRARELLO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni sostituire le parole da "Il progettista" fino a "esecutiva" con le seguenti: "Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento"».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: "da arte dei progettisti" aggiungere le seguenti: "e dei direttori dei lavori».

8.77

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 21, sostituire il punto 6 con il seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti preliminari di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata:

- a) dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti;
- b) da liberi professionisti e da società professionali di progettazione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), di idonea competenza professionale in relazione agli elaborati progettuali da verificare;
- c) da organismi di controllo, accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNi CEI EN 45.000, aventi le competenze e le compatibilità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire i termini e le modalità di verifica degli elaborati progettuali».

8.78

LAURO

Al comma 21, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «da organismi di controllo» fino alle seguenti: «45.000 o».

8.79

PERUZZOTTI, CASTELLI

Il comma 22, è sostituito dal seguente:

All'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

“8. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dai commi precedenti sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con quello dei lavori pubblici, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”».

8.80

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 22, sostituire le parole: «Il direttore di cantiere» con le seguenti: «Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori».

8.81

LAURO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: “, i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d'asta”».

8.82 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere i seguenti commi:

“1-bis. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redigono e consegnano all'amministrazione aggiudicatrice:

a) eventuali proposte integrative del 'piano di sicurezza e di coordinamento' e del 'piano generale di sicurezza' quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un 'piano di sicurezza sostitutivo' del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un 'piano operativo di sicurezza' per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b).

1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il 'piano di sicurezza sostitutivo' ed il 'piano operativo di sicurezza' di cui al comma 1-bis vengono redatti ai sensi del punto 8 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990”.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

“2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vati piani di sicurezza.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1”».

8.83

LAURO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi”».

8.84

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All’articolo 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Fino al 31 dicembre 1999 i beni iscritti nel bilancio della società risultante dalla fusione e operante nella realizzazione di opere pubbliche possono esee adeguati ai valori di mercato ivi inclusa la appostazione dell’avviamento, in esenzione di imposta”».

8.85

FIRRARELLO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: “importi accertati» con le parole: “importi delle riserve e delle controverse esaminate”».

8.86

LAURO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla prima parte dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e dall'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il terzo ed il quarto periodo, dalle parole: "Per quanto riguarda la categoria (...)" a "sottoposto alle seguenti condizioni" sono sostituiti dal seguente: "In ogni caso, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni: (...)»».

8.87

TERRACINI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "ma in ogni caso non superiore al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ma in ogni caso non superiore al 45 per cento"».

8.87-bis

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 24, sopprimere il punto 2).

8.88

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 24, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;».

8.89

TERRACINI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

"3-quater. Qualora siano state osservate le condizioni indicate al numero 1) del precedente comma 3, l'autorizzazione all'affidamento di subappalto o in cottimo è implicitamente rilasciata dall'amministrazione o ente appaltatore al momento dell'aggiudicazione, anche solo in via prov-

visoria, dell'appalto; detta autorizzazione è condizionata risolutivamente all'avvenuto riscontro del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti prescritti al numero 4) del citato comma 3"».

8.90

TERRACINI

Al comma 29, punto 12, dopo le parole: «noli a caldo, se» aggiungere la parola: «singolarmente».

8.91BESSO CORDERO, JULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 29 punto 12, sostituire le parole: «se di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati» con le seguenti: «se di importo superiore al 10 per cento dell'importo dei lavori affidati».

8.92

TERRACINI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostitutivo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, al primo capoverso, al numero 1, sopprimere le parole da "e abbiano indicato da uno" fino a "... presente comma;" e, conseguentemente, all'articolo 8, comma 24, numero 3, sopprimere le parole: "salvo quanto previsto al numero 1, secondo periodo"»

8.93BESSO CORDERO, JULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e sino alla data di emissione dei certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione. In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque

superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori. A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettazioni; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le variazioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), resi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non superiore ad doppio de valore dell'incarico professionale affidato. Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU"».

8.94

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 28, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dop le parole: "tre tecnici" sono aggiunte le parole "ingegneri o architetti"».

8.95

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero, in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficiente in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura le ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a *forfait* riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilità tempi e modalità delle relative procedure"».

8.96

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sostituire le parole: "il possesso dei requisiti" con le seguenti parole: "l'avvenuto inoltro della richiesta di recupero dell'iscrizione all'Albo dei costruttori di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti"».

8.97

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

8.98

TERRACINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" aggiungere le parole: " , siano complessivamente di importo inferiore al 20 per cento del totale"».

8.99

TERRACINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 34, comma 1, primo capoverso, numero 1, dopo le parole "all'atto dell'offerta" aggiungere le parole: "o l'affidatario all'atto dell'affidamento, nel caso di varianti in corso d'opera,"».

8.100

BESSO CORDERO, JULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma:

«31-bis. All'articolo 35 della legge 16 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Sino al 31 dicembre 1998 le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o di complessi aziendali o di rami di aziende effettuati in imprese o consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esecuzione di lavori pubblici, non sono soggette alle imposte sul reddito.

6. Le operazioni di cui al precedente comma 5, entro gli stessi termini, sono altresì soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa».

8.101

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 aprile 1995, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono soppresse le parole: "4, commi da 1 e 9" e, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole "agli articoli"».

8.102

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1, punto 1), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono eliminate le parole da: "e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati a eseguire i lavori..." fino al termine del punto 1).

8.103

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

«31-bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. La competenza e idoneità della direzione dei lavori è accertata dal responsabile del procedimento, sulla base di criteri e metodologie coerenti con la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9.000, nei tempi di applicazione e secondo i requisiti fissati nel regolamento di cui all'articolo 3".

"4. Anche quando l'appalto sia affidato ad imprese esecutrici dotate di un sistema qualità certificato in base alle norme UNI EN ISO 9.000 ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute ad esprimere una direzione dei lavori di adeguata competenza ed idoneità"».

«32-bis. All'articolo 31 della legge 11 novembre 1994, n. 109, è aggiunto il seguente:

"5. Il regolamento di cui al comma 1 sarà definito tenendo conto delle norme della serie UNI EN ISO 9.000"».

8.104

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze arbitrali in corso, per le quali non sia stato già formato il collegio arbitrale”».

8.105

DIANA LORENZO, CARPINELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*) – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma ... in prosieguo chiamati promotori, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), proposte conformi alla programmazione triennale di cui all'articolo 14, nonchè agli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità tramite contatti di concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario asservito da banche, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), l'indicazione dei soggetti finanziari e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente ai finanziatori stessi. Le proposte inoltre devono indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e degli studi tecnico-economici; quest'ultimo importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice.

2. Qualora, i soggetti promotori prevedano nelle loro proposte cofinanziamento pubblico, questo non può superare il 50 per cento del costo della realizzazione dei lavori pubblici e di pubblica utilità a cui si riferiscono, esclusi i costi per la redazione delle proposte stesse che non possono essere cofinanziate con fondi pubblici.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1, soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro nonchè i soggetti di cui all'articolo 10 della legge citata,

eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (*Valutazione della proposta*). – 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ed ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

2. Per la valutazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle proprie strutture tecniche nonché di apposita commissione di esperti, la cui composizione sarà definita con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 37-quater. - (*Indizione della gara*). – 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con il criterio dell'offerta economica vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), ponendo in base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi di valutazione che sono oggetto di offerta così come sono previsti dal piano economico-finanziario presentato dal promotore.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indicazione del bando di gara.

3. I concorrenti alla gara con l'offerta assumono l'obbligo di costituirsi in caso di aggiudicazione, sotto forma di società di capitali, anche consortile. Il bando di gara indica, fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento previsto dal piano economico finanziario, l'ammontare minimo del capitale sociale delle società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Tali disposizioni si applicano anche al promotore in caso eserciti il diritto di prelazione di cui all'articolo 37-quinquies.

4. Nel contratto di concessione dovranno essere indicate le procedure ed i metodi di aggiornamento delle tariffe e dovrà essere precisato che non potranno essere posti a carico del concedente oneri compensativi.

Art. 37-quinquies. - (*Esercizio del diritto di prelazione*). – 1. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni della migliore offerta presentata economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b).

2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel

bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 1, indicato nella proposta a titolo di rimborso per la redazione del progetto definitivo, nonché delle spese sostenute e documentate per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 5 comma 1.

3. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, il soggetto promotore è tenuto a versare al migliore offerente una somma pari alle spese da questo sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.

Art. 37-sexies. - (*Cauzioni*). - 1. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'ulteriore cauzione al comma 1 è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione del progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno.

Art. 37-septies. - (*Subentro dei finanziamenti*). - 1. In tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi forzosi, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'eventuale inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione che avrebbe causato entro 90 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione della previsione di cui al primo comma.

Art. 37-octies. - (*Società di progetto: emissioni di obbligazioni*). - 1. Le società di progetto costituisce al fine di realizzare e/o gestire una singola infrastruttura o servizio di pubblica utilità possono emettere, preiva autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono normative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito».

8.0.1

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*). – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonché da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*) e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Possono presentare le offerte ai sensi del precedente comma soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3, nonché soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziali con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

“Art. 37-ter. - (*Valutazione delle offerte*). – 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), anche tenendo conto sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario, nei termini indicati nell'offerta, redige il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del

piano finanziario, e attiverà tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. La Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applica le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge”.

“Art. 37-*quater*. - (*Risoluzione*). – 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenersi in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino alla completa tacitazione di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti”.

“Art. 37-*quinquies*. - (*Recesso del concessionario*). – 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e b) e 2”.

“Art. 37-*sexies*. - (*Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto*). – 1. I crediti delle banche che finanziano la realizzazione dei

lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originali creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché i riferimenti che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del Codice Civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali (F.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

8.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

“Art. 32. – 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 del precedente articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato alla camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i requisiti soggettivi e di professionalità per il conferimento dell'incarico arbitrale da parte della camera, nonché la durata dell'incarico stesso, se-

condo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

4. Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituirsi ai sensi della normativa abrogata contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominarsi con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata»».

8.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la partecipazione del capitale privato ad iniziative di finanza di progetto per la realizzazione e per la gestione di opere e di servizi di pubblica utilità.

2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente tale termine¹ i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede a:

a) adeguare gli istituti giuridici esistenti idonei a realizzare la finanza di progetto;

b) definire specifiche procedure concorsuali;

c) prevedere norme specifiche in materia di:

1) controversie tra privati e pubbliche amministrazioni;

2) semplificazione, accelerazione e certezza dei procedimenti amministrativi;

3) certezza e stabilità dei contratti tra privati e pubbliche amministrazioni;

4) criteri di determinazione delle tariffe di pubblica utilità;

5) contratti, garanzie, subentri e cessioni dei diritti relativi al progetto;

6) disposizioni fiscali per contenere il livello delle tariffe»».

8.0.4

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti:

“2-bis. Qualora detti uffici non siano costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detti compiti vengono svolti dall'ufficio tecnico della Provincia.

2-ter. Gli uffici previsti dai commi 2 e 2-bis possono avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati ovvero di quelli titolari delle opere da realizzare.

2-quater. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la figura del coordinatore unico.

2-quinquies. Qualora gli enti locali e gli enti pubblici di livello subprovinciale o provinciale non provvedano, entro 90 giorni dall'approvazione del programma di cui all'articolo 14 o dalla messa a disposizione del finanziamento, alla nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica ivi inclusa e finanziata, vi provvede la Provincia; qualora questa non provveda nei successivi 60 giorni, detta nomina è effettuata dalla Regione.

2-sexies. Quando l'inadempimento di cui al comma precedente riguardi opere di competenza della Provincia, la nomina predetta spetta alla Regione; la nomina stessa è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, se inadempienti risultino enti pubblici di livello nazionale o interregionale.

2-septies. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dai commi precedenti, gli enti interessati debbono trasmettere alle Amministrazioni cui detti poteri sono attribuiti i programmi non appena approvati nonché la comunicazione della disponibilità dei finanziamenti non appena ottenuta”.

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994 sono soppresse le parole “pubblici o”.

3. All'articolo 27 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

“3. La consegna dei lavori prevista dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può essere effettuata se non sia presente il responsabile del procedimento”».

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo sostituito dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole “qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani” sono soppresse, allo stesso comma sono aggiunte le seguenti parole “in proporzione alla parte avuta e alla responsabilità assunta da ciascuno nella redazione dei progetti delle opere o dei piani”».

8.0.6

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

115ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO, nel dare la parola al relatore, informa che i provvedimenti all'esame sono stati iscritti all'ordine del giorno su richiesta, avanzata da vari senatori, su cui ha unanimemente convenuto l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore BEDIN riferisce alla Commissione congiuntamente sui disegni di legge all'esame, precisando che sia il titolo sia la portata normativa dei vari provvedimenti sono di identico tenore, riprendendo iniziative prese in esame nel corso delle passate legislature ma non definite sul piano legislativo.

Il comma 1 dell'articolo 1 dei quattro provvedimenti definisce le finalità dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), mentre il comma

2 precisa che al funzionamento dell'Ente (riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987 e successivamente definito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 30 marzo 1988) si provvede mediante conferimento di fondi da parte del MIRAAF (ora MIPA) e del Dipartimento per la protezione civile.

Il relatore si sofferma quindi sulle caratteristiche fisiche e comportamentali del lupo italiano risultante dall'incrocio tra il lupo ed il cane, il che ha portato risultati molto soddisfacenti sotto vari profili: si tratta di un animale assai intelligente e resistente, di carattere stabile, che viene impiegato, date le notevoli attitudini, in svariati compiti di pubblica utilità, quali il recupero di persone disperse nelle valanghe, nelle zone terremotate ed altresì da parte del Corpo forestale dello Stato in svariate attività e impieghi comunque di interesse pubblico.

Dopo aver dato conto dei notevoli riconoscimenti ottenuti dalla nuova razza canina, anche in ambito internazionale, il relatore precisa che l'ETLI non ha fini di lucro, opera quasi esclusivamente sulla base di conferimenti privati (oltre che di un contributo della regione Piemonte) o col ricorso al volontariato.

Il relatore Bedin richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla opportunità di definire alcune questioni attinenti alla natura dell'Ente che (diversamente da quanto previsto nel comma 1 dell'articolo unico dei quattro disegni di legge) è stato riconosciuto e non istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987 con personalità giuridica di diritto privato; occorre al riguardo approfondire quale sia, alla luce anche degli attuali orientamenti legislativi, la forma giuridica più opportuna per l'Ente; in secondo luogo va chiarito il disegno organizzativo e i raccordi funzionali nonché i profili di coordinamento con gli altri poteri anche di livello regionale; si sofferma infine sui problemi attinenti alla dotazione finanziaria (per la quale occorre identificare idonea ed adeguata modalità di copertura, eventualmente anche in sede di esame dei nuovi documenti di bilancio) precisando che, in luogo di un finanziamento fisso, si potrebbe identificare una soluzione di copertura che incentivi e stimoli il perseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Avviandosi alla conclusione, nel far rilevare che è stata acquisita una documentazione sull'Ente medesimo, il relatore chiede ulteriori chiarimenti al Governo in merito alla configurazione giuridica di enti di tipo analogo e su quale sia il percorso più opportuno per definire tale problematica.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TAPPARO fornisce ulteriori chiarimenti ed elementi di documentazione, precisando che il disciplinare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha sostanzialmente conferito un formale riconoscimento a tale specie canina sulla base di giudizi positivi da più parte formulati e condivisi anche dal Corpo forestale dello Stato. Nel precisare che il contributo erogato dalla regione Piemonte, pur importante per l'Ente, è comunque di ammontare modesto, sottolinea che

l'Ente è finora riuscito a svolgere la sua attività prevalentemente grazie all'apporto di personale volontario (anche tra i veterinari) e sottolinea il carattere altamente scientifico di tale allevamento, che è curato anche da esponenti scientifici di livello universitario. Precisa altresì che solo la mancata commercializzazione consente di mantenere il pieno controllo genetico su tali esemplari che sono impiegati anche dai reparti del ROS (Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri) e ricorda infine che vi sono unità cinofile dell'ETLI, costantemente allertate per essere impiegate, come è più volte avvenuto anche di recente, in attività di salvataggio e di recupero. Ritene inoltre che sarebbe opportuno acquisire il disciplinare del 1994.

Il senatore SARACCO ricorda i molti compiti di interesse pubblico svolti da esemplari di questa razza canina, che è stata rigorosamente selezionata producendo un esemplare unico per affidabilità e di indiscussa utilità. Dà infine ulteriori informazioni in ordine al numero di esemplari attualmente affidati alle cure dell'ETLI, sottolineando come, finora, la continuità delle attività sia stata assicurata prevalentemente grazie ai volontari e ribadisce conclusivamente che, dati i rilevanti compiti di pubblico interesse, è, a suo avviso, opportuno un intervento legislativo che assicuri la continuità dell'Ente.

Il senatore MURINEDDU, chiesti ulteriori chiarimenti e specificazioni, si sofferma su ipotesi di commercializzazione degli esemplari.

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziato il relatore per l'esaustiva relazione, ricca di questioni meritevoli di ulteriore approfondimento, precisa che con il decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996, di cui è stato relatore, è stato concesso all'Ente un contributo *una tantum* di 500 milioni; chiede infine al rappresentante del Governo di poter acquisire agli atti della Commissione il citato disciplinare.

Rinvia quindi il seguito della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta comincia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0009^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

AUDIZIONE DEL DOTTOR ALBERTO CISTERNA, SOSTITUTO PROCURATORE DISTRETTUALE DI REGGIO CALABRIA
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Cisterna di essere intervenuto all'odierna seduta e lo invita a svolgere la relazione introduttiva sui temi di interesse della Commissione, in particolare sull'efficacia del coordinamento fra le diverse procure territoriali e sulle indagini connesse ai procedimenti conseguenti alle cosiddette «navi a perdere».

Il dottor Alberto CISTERNA, sostituto procuratore distrettuale di Reggio Calabria, osserva innanzitutto che le motonavi affondate nel mar Mediterraneo dal 1976 al 1990 hanno posto variegati problemi di coordinamento fra numerose procure territoriali, riguardando soggetti e temi afferenti a competenze differenziate.

Ricorda che sono sorte problematiche di difficile soluzione anche in relazione a processi di smaltimento di rifiuti tossici e addirittura di rifiuti radioattivi: a tale proposito, fornisce notizie particolareggiate sui procedimenti penali finora avviati.

Dà poi conto delle fattispecie connesse alle motonavi affondate nel mar Ionio, in cui è rinvenibile la collaborazione di diversi soggetti appartenenti alla malavita operante in Calabria ed in altre regioni italiane, come sono anche rinvenibili collaborazioni prestate da soggetti e società appartenenti a paesi stranieri, in specie dell'ex blocco comunista.

Fornisce successivamente una serie assai dettagliata di dati tecnici e temporali, anche in riferimento ai soggetti coinvolti, desunti dalle numerose indagini promosse e dai procedimenti definiti in materia.

Il Presidente Massimo SCALIA rivolge una serie di domande sui temi testè esposti, soffermandosi in particolare sull'attività di rogatoria internazionale connessa ai procedimenti relativi all'affondamento delle navi prima citate, sulla possibilità di rilevazioni satellitari circa il loro posizionamento sottomarino e sulle concrete possibilità tecniche di intercettazione telefonica da parte delle procure territoriali.

Il dottor Alberto CISTERNA, sostituto procuratore distrettuale di Reggio Calabria, risponde assai dettagliatamente, fornendo fra l'altro ulteriori dati tecnici legati ai procedimenti in corso.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Cisterna per il contributo offerto ai lavori della Commissione, sottolineando che gli saranno chieste altre informazioni sulle problematiche esposte, anche sulla base dei sopralluoghi che verranno effettuati in Calabria e degli studi che saranno predisposti dai collaboratori tecnici della Commissione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 30 settembre 1997, alle ore 18, per ascoltare il presidente dei Consorzi obbligatori, dottor Curzi, ed il presidente dell'Assoambiente, dottoressa Ferrofino. Avverte infine che, al termine della predetta audizione, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

(R029 000, B37^a, 0002^o)

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA, MARIAPIA GARAVAGLIA.
(A010 000, C34ª, 0001ª)*

Riprende l'audizione sospesa il 30 luglio 1997.

Il presidente TOMASSINI saluta l'onorevole GARAVAGLIA e le cede quindi la parola per integrare l'esposizione sulle problematiche più rilevanti della Croce rossa italiana, svoltesi nella seduta del 30 luglio.

Il commissario straordinario GARAVAGLIA ringrazia nuovamente la Commissione per averle rinnovato l'opportunità di approfondire alcuni temi precedentemente trattati e di vitale importanza per l'organizzazione della Croce rossa, auspicando nel contempo che il commissariamento dell'ente abbia fine, con l'elezione degli organi statutari da tempo attesa.

Un primo problema di particolare rilevanza riguarda il fatto che l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978 ha previsto lo scorporo dei servizi sanitari della Croce rossa italiana: l'applicazione di tale norma non ha tuttavia tenuto conto che talune strutture erano state devolute alla Croce rossa con atti di liberalità di privati e pertanto si è verificato, nel corso degli anni, che alcune di quelle strutture, a seguito dello scorporo sono diventate fatiscenti. Circa la possibilità per la Croce rossa italiana di entrare a pieno titolo nell'organizzazione dei servizi di emergenza e urgenza sul territorio, con riferimento in particolare alla rete del «118», basta far presente che la Croce rossa viene spesso identificata con i servizi prestati dalle ambulanze, nonostante la platea di soggetti che operano nel campo si sia notevolmente ampliata. In materia va comunque considerata prioritaria la competenza propria del servizio sanitario na-

zionale, ma non è escluso che la Croce rossa italiana possa supplire con propri mezzi e strutture lì dove vi siano spazi lasciati liberi dal servizio pubblico, in modo tale da poter corrispondere *in toto* la richiesta di assistenza dei cittadini. Poichè la rete dei servizi afferenti al «118» non è stata realizzata su tutto il territorio nazionale, occorrerà fare in modo che non vi siano zone prive di strutture di emergenza e per tale aspetto, l'onorevole Garavaglia sottolinea con forza il grande contributo che la Croce rossa italiana può offrire con la propria dotazione di mezzi e personale qualificato.

Ella ricorda poi le problematiche concernenti il personale: in particolare, le crocerossine svolgono all'estero, in zone difficili e a rischio, compiti molto delicati, che prevedono anche la somministrazione di atti paramedici. In Italia, viceversa, le stesse non possono espletare in modo completo ed esaustivo la loro professionalità, a causa di un dettato normativo estremamente rigido in materia, che andrebbe senz'altro rivisto.

L'onorevole Garavaglia richiama poi l'attenzione sull'attuazione dell'articolo 19 della legge n. 107 del 1990 che ha previsto il trasferimento dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il centro nazionale trasfusione sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla Regione di competenza. A tale proposito ella rileva che, ove venisse effettuato il suddetto trasferimento, occorrerebbe comunque dotare nuovamente la Croce rossa di un suo centro trasfusionale, perchè così richiede la Convenzione di Ginevra: in tal modo però si determinerebbe un'inutile duplicazione di strutture, che non è certo auspicabile ai fini della funzionalità del settore.

Fra le attività alle quali è interessata indirettamente la Croce rossa va poi annoverato il servizio di assistenza per tossicodipendenti e sieropositivi, che viene espletato, (già da venti anni) presso un centro di assistenza diurna e notturna con sede a Roma, a Villa Maraini. L'associazione che vi opera ha natura giuridica di carattere privatistico ma prevede fra i membri dei propri organi alcuni rappresentanti della Croce rossa italiana, che, come noto, è un ente di diritto pubblico: questa situazione ha dato adito alle note polemiche sfociate in interrogazioni parlamentari, nelle quali si sollevano gravi dubbi sulla correttezza del comportamento del commissario straordinario della Croce rossa. A tale proposito, ella fa presente di aver prospettato il ricorso allo strumento della convenzione al solo fine di garantire i necessari finanziamenti all'associazione che presta le cure assistenziali ai tossicodipendenti. I revisori dei conti hanno invece dissentito da tale iniziativa, creando terreno fertile per le suddette contestazioni. A suo avviso comunque, se non si trovano valide alternative c'è il rischio che Villa Maraini debba chiudere, con le ripercussioni sul piano sociale che tutti possono bene immaginare.

Concludendo la propria esposizione l'onorevole Garavaglia ricorda che nella precedente riunione era stato sollevato anche il problema della legittimità dei provvedimenti di rimozione di taluni presidenti provinciali: a tale proposito mette a disposizione dei commissari un fascicolo contenente tutta la documentazione in merito, in modo tale che essi possano operare una verifica sui dati di fatto che

dimostrerà senz'altro l'infondatezza e la pretestuosità degli attacchi – di natura essenzialmente politica – di cui ella è stata fatta oggetto.

Seguono quindi i quesiti dei commissari.

Il senatore MIGNONE esprime ampio apprezzamento per l'esposizione della onorevole Garavaglia che, nel difendere strenuamente funzioni e valore della Croce rossa universalmente riconosciuti, non ha mancato di denunciare vicende e comportamenti che hanno gettato ombre sulla gestione dell'ente. Ricorda poi che l'annoso problema del trasferimento del centro trasfusionale della Croce rossa è stato dibattuto in diverse legislature, ma non è approdato ancora ad una soluzione definitiva. Egli si sofferma quindi sulle scuole di specializzazione per gli infermieri della Croce rossa che, come è avvenuto ad esempio nella sua regione, si sono convenzionate con gli ospedali e chiede chiarimenti in merito. Richiama poi l'attenzione sul fatto che specialmente nei piccoli comuni gli organismi della Croce rossa svolgono ancora funzioni di natura squisitamente caritatevole, come l'elargizione di vestiario e di viveri, che, a suo avviso, sono anacronistiche e andrebbero pertanto sostituite con iniziative di carattere solidaristico senz'altro più attuali.

Il senatore LAVAGNINI, dopo aver ringraziato il Presidente per aver assunto l'iniziativa di invitare l'onorevole Garavaglia ad illustrare le problematiche più scottanti della Croce rossa italiana –essendo questo aspetto di particolare importanza per la Commissione d'inchiesta – osserva che, dopo anni di attesa, finalmente il Parlamento ha convertito il decreto legge 20 settembre 1995 n. 390, grazie ad un'intesa fra tutte le forze politiche, ponendo così le premesse per l'approvazione del nuovo statuto della Croce rossa, che avrebbe dovuto soddisfare quell'esigenza di democratizzazione dell'ente, da tempo auspicata anche a livello internazionale. Peraltro, con l'approvazione dello statuto (avvenuta con due anni di ritardo rispetto alla legge) sono venuti meno alcuni elementi che qualificavano l'organizzazione decentrata della Croce rossa e cioè i comitati zonali e provinciali, che costituiscono la vita dell'ente, dato il loro radicamento sul territorio.

Il senatore Lavagnini sottolinea quindi la necessità di tutelare e valorizzare i compiti fondamentali della Croce rossa, risolvendo legislativamente il problema del personale. Infine, dopo aver espresso l'avviso che le polemiche sulla gestione commissariale si esauriranno non appena saranno eletti gli organi statutari, prospetta l'opportunità che la Commissione d'inchiesta effettui dei sopralluoghi nelle strutture della Croce rossa al fine di delineare idonee strategie di intervento.

Il senatore PIANETTA, dopo aver ringraziato il commissario straordinario per la sua chiara esposizione e per essersi profusa per trovare una soluzione operativa ai vari problemi sollevati, si richiama a quell'esigenza, più volte evidenziata, di restituire alla Croce rossa una forte immagine a livello internazionale. A tale proposito, sarebbe opportuno approfondire l'aspetto concernente le mansioni espletate dal perso-

nale infermieristico, che, come è stato detto, in Italia è sottoutilizzato rispetto agli alti livelli di qualificazione professionale.

Il senatore Pianetta si sofferma poi sui rapporti di collaborazione internazionale che la Croce rossa intrattiene, soprattutto per le attività programmabili e cioè che non ineriscono direttamente all'emergenza urgenza nei territori a rischio.

Il senatore DE ANNA interviene brevemente per sottolineare l'importanza di favorire l'ingresso nella dotazione organica della Croce rossa italiana di personale medico e paramedico qualificato che si trova attualmente disoccupato a causa delle rigidità del mercato del lavoro sanitario. Richiama altresì l'attenzione sulla necessità di verificare lo stato di attuazione su tutto il territorio della rete dei servizi attinenti al «118», attraverso i poteri di inchiesta della Commissione.

Il presidente TOMASSINI ringrazia a sua volta l'onorevole Garavaglia per aver toccato in particolare la problematica dei servizi di emergenza urgenza afferenti al «118» e chiede in merito di chiarire se la Croce rossa è in grado di entrare a pieno titolo in questo sistema con la propria dotazione di mezzi e strumenti o se al contrario si ipotizzi un'organizzazione parallela, alla quale però egli si dichiara sin da ora contrario. Questo aspetto andrebbe approfondito dato che in talune realtà regionali i servizi afferenti al «118» costituiscono una facciata assolutamente priva di qualsiasi organizzazione sostanziale. Ritene pertanto ampiamente condivisibile il suggerimento del senatore Lavagnini di verificare lo stato delle cose mediante sopralluoghi.

Con riferimento poi all'assistenza ai tossicodipendenti, il Presidente esprime l'avviso che sia necessario stabilire chiaramente gli ambiti di competenza rispetto agli organismi del servizio sanitario nazionale previsti dalla legislazione, in modo da evitare inutile sovrapposizioni e soprattutto dispersione di energie anche finanziarie. Condivide altresì l'orientamento da più parti emerso in merito alla necessità di rivedere la normativa concernente le professioni ausiliarie, con riferimento alla formazione, ai compiti e all'espletamento delle funzioni, dato che l'apporto del personale infermieristico della Croce rossa riveste in Italia e all'estero un ruolo di primaria importanza da tutti riconosciuto.

L'onorevole GARAVAGLIA, rispondendo alle osservazioni emerse nel corso della discussione, fa presente che le scuole per infermieri professionali della Croce rossa sono in tutto 19, comprese quelle per assistente sanitaria vigilatrice, come ad esempio la rinomata «scuola Agnelli». A tale proposito ella precisa che il percorso formativo delle infermiere della Croce rossa è analogo a quello degli infermieri professionali che si svolge presso le strutture ospedaliere: in più, il personale della Croce rossa deve avere cognizione dei compiti e delle finalità dell'ente. Quel parallelismo è però venuto meno a seguito della istituzione dei diplomi universitari che ha posto in secondo piano il titolo conseguito dalle infermiere della Croce rossa presso le scuole dell'ente: di qui le convenzioni con gli ospedali cui accennava il senatore Mignone. Per questo

aspetto ella auspica che le scuole in regime di convenzione con gli ospedali integrino successivamente il percorso formativo con programmi diretti ad acquisire cognizione circa i compiti e le funzioni della Croce rossa, specie per quanto riguarda il pronto soccorso e l'emergenza, favorendo al massimo la specializzazione degli operatori. Per quanto riguarda il problema del personale, l'onorevole Garavaglia fa presente che a causa del blocco delle assunzioni e del *turn over* è stato necessario trovare uno strumento che consentisse di continuare ad espletare in modo efficiente le attività svolte. Di qui l'*escamotage* di conferire annualità ai precari, in modo tale da assicurare una certa continuità nell'assistenza, soprattutto nei confronti dei portatori di *handicap* psichici gravi, i quali data la loro particolare situazione, non sono in grado di sopportare un continuo cambiamento delle persone che li accudiscono. Esprime quindi l'auspicio che il Ministro della funzione pubblica approvi al più presto la pianta organica della Croce rossa cosicchè possano essere finalmente espletati i concorsi da tempo attesi e per porre fine alle ricorrenti polemiche circa la correttezza delle assunzioni.

Rispondendo poi alla richiesta di chiarimenti del presidente TOMASSINI circa il servizio «118», l'onorevole GARAVAGLIA osserva che sarebbe opportuno distinguere i tipi di intervento (trasporto di infermi, primo soccorso, livello di emergenza) perchè per ognuno di essi è diversa la prestazione richiesta e conseguentemente anche lo staff di personale occorrente. Pertanto, graduando e diversificando il tipo di intervento, anche in relazione alle strutture operanti nelle diverse realtà regionali, si potrebbe pervenire ad una efficiente distribuzione dei servizi su tutto il territorio. A suo avviso, si eviterebbero anche situazioni con intenti chiaramente speculativi, come è avvenuto ad esempio in Campania dove il centro operativo della Croce rossa di Salerno ha svolto un efficiente soccorso estivo sulla costiera amalfitana, ma l'azienda sanitaria di Salerno, anzichè affidare la suddetta centrale operativa alla Croce rossa ha investito della competenza il comune, il quale ha deciso la stipulazione di una convenzione con una società *profit*. La delibera in questione impugnata, è stata poi sospesa, ma l'episodio si impone all'attenzione per la sua gravità poichè tali comportamenti, si possono ripetere con estrema facilità in altre regioni. Per realizzare l'obiettivo di coprire tutto il territorio con una rete di servizi di emergenza urgenza facilmente accessibile ai cittadini, basterebbe, a suo avviso, che l'organizzazione della Croce rossa venisse messa a disposizione lì dove le strutture del Servizio sanitario nazionale non sono operative.

Con riferimento all'attività di carattere internazionale, l'onorevole Garavaglia fa presente che la particolare professionalità del personale della Croce rossa fa sì che esso sia presente in tutte quelle aree di crisi sparse nel mondo, nelle quali l'Italia interviene o su diretta chiamata o in seguito all'appello promosso da Ginevra. Condivide senz'altro la necessità di rafforzare i rapporti di collaborazione internazionale con le Croci rosse di altri Stati, e a tal fine sono funzionali le molte visite *in loco* finora effettuate, anche se queste hanno scatenato non poche critiche a suo carico.

L'onorevole Garavaglia esprime inoltre apprezzamento per il suggerimento del senatore Lavagnini di visitare le strutture della Croce rossa italiana per prendere cognizione della realtà e della dimensione dei problemi. Con riferimento poi alla questione della scomparsa dei sottocomitati dall'articolato statutario fa presente che è attualmente in corso di presentazione da parte del Ministro della sanità un disegno di legge che tende a reintrodurre tali organi nello statuto ma, per evitare che nel corso del dibattito legislativo possano essere sollevate questioni che rimettano in discussione lo statuto della Croce rossa e prospettino una ulteriore proroga del commissariamento, ella ha inserito all'ordine del giorno degli organi che saranno costituiti con le prossime elezioni, la costituzione di comitati locali, previa proroga degli attuali sottocomitati, ovviando così al problema, per via regolamentare.

Il presidente TOMASSINI, nel ringraziare l'onorevole Garavaglia per l'ampia disponibilità dimostrata, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 10.

SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione inizierà l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del progetto di legge concernenti il Parlamento e la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Dichiara quindi inammissibili alcuni di tali emendamenti, in quanto incidono sulla parte prima della Costituzione (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Comunica infine che il Comitato ristretto ha elaborato, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente nuovo testo dell'articolo 84:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Dopo interventi del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), la Commissione respinge la proposta di adottare il principio monocamerale, contenuta negli emendamenti presentati dai parlamentari del gruppo di rifondazione comunista, ed approva quindi il testo dell'articolo 84 proposto dal Comitato ristretto, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti nel testo medesimo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che la formulazione dell'articolo 85 elaborata dal Comitato ristretto sulla base degli emendamenti presentati del seguente tenore:

«Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), del deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici l'Ulivo), dei senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), del deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista), dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), del deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), del senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) e del deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), la Commissione approva la proposta di accantonare l'articolo 85.

Accantonato l'articolo 86, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il Comitato ristretto ha elaborato, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente nuovo testo dell'articolo 87:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione».

La Commissione approva il nuovo testo dell'articolo 87.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto propone, in relazione all'articolo 88, il testo già approvato nella precedente fase e che è del seguente tenore:

«L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente, La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati».

Intervengono il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia).

La Commissione approva l'articolo 88.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto propone, in relazione all'articolo 89, il testo già approvato nella precedente fase e che è del seguente tenore:

«Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti».

Intervengono i senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i deputati Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo).

La Commissione approva quindi il seguente nuovo testo dell'articolo 89:

«Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti».

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il Comitato ristretto ha elaborato il seguente nuovo testo dell'articolo 90:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti al voto,

salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale».

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), i senatori Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiana democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea* Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), e Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione respinge la proposta di riportare, al terzo comma, il *quorum* di validità delle sedute alla metà dei componenti; la Commissione approva la proposta del deputato Boato volta a sostituire al terzo comma le parole «e se non sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti al voto» con le seguenti «e se non sono adottate a maggioranza dei presenti».

Intervengono quindi il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiana democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiana democratica-CCD), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), i deputati Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), i senatori Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ed il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manca ed altri C.90.77 e Petruccioli ed altri S.90.400.

Intervengono il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare ita-

liano), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), i senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*.

La Commissione respinge l'emendamento Mattarella C.90.66, come riformulato dal presentatore sostituendo le parole «di ciascuna Camera» con le seguenti «della Camera dei deputati» e sopprimendo le parole «le questioni sulle quali hanno diritto ad essere previamente udite da parte del Presidente della Repubblica e del primo Ministro».

Intervengono il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e il deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione respinge l'emendamento Zecchino ed altri S.90.203.

La Commissione approva la proposta di aggiungere al quarto comma dopo la parola «regolamento» le seguenti «della Camera dei deputati».

Intervengono il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione respinge la proposta Villone di sostituire, nell'ultimo comma, le parole «delle Commissioni» con le seguenti «di Commissioni».

La Commissione approva l'articolo 90 come modificato, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti nel testo medesimo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Accantonato l'articolo 91, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il Comitato ristretto ha elaborato, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente nuovo testo dell'articolo 92:

«Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Contro le relative deliberazioni l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

Intervengono la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), i senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia).

La Commissione approva il secondo comma nel seguente testo:

«Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dai propri regolamenti, contro le relative deliberazioni o nel caso di inutile decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

La Commissione approva l'articolo 92 come modificato, risultando respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il Comitato ristretto propone, in relazione all'articolo 93, il testo già approvato nella precedente fase e che è del seguente tenore:

«Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Intervengono il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ed il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione respinge la proposta di accantonare l'articolo 93.

Intervengono i senatori Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, rinvia alla seduta pomeridiana della Commissione, convocata per le ore 16, il seguito dell'esame dell'articolo 93.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,50.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto si riunirà domani, venerdì 26 settembre, alle ore 8,30 e la Commissione si riunirà domani alle ore 10.

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 93.

Intervengono i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista), ed il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione respinge il principio del primo comma dell'emendamento Petruccioli ed altri S.86.151 proposto dal senatore Morando.

La Commissione approva l'articolo 93, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti nel testo medesimo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 94:

«I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza».

La Commissione approva il nuovo testo dell'articolo 94, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti nel testo medesimo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Dopo un intervento del senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), la Commissione approva la seguente disposizione, e costituisce il secondo comma dell'articolo 63:

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni».

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto propone, in relazione all'articolo 95, il testo già approvato nella precedente fase e che è del seguente tenore:

«I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere».

La Commissione approva l'articolo 95.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto propone il seguente nuovo testo dell'articolo 96:

«Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo».

Intervengono il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea* ed il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione respinge la proposta di prevedere, al secondo comma, che siano le Camere ad esprimere il parere; respinge la proposta di sopprimere il secondo comma; respinge la proposta di inserire il terzo comma dell'articolo 96 del testo approvato nella precedente fase.

La Commissione approva quindi il nuovo testo dell'articolo 96 proposto dal Comitato ristretto, risultando respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*v. allegato al resoconto stenografico*).

La Commissione approva la proposta, formulata dal Comitato ristretto, di sopprimere l'articolo 97, risultando respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Intervengono sul testo dell'articolo 94 in precedenza approvato il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Massimo D'ALEMA, *Presidente* ed il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente nuovo testo dell'articolo 98:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.
Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- c) elezioni nazionali ed europee;
- d) diritti fondamentali civili e politici e sulle libertà inviolabili della persona;
- e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
- f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
- g) concessione di amnistia e di indulto;
- h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle medesime materie, nonché tutte le altre leggi previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali».

Intervengono la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), i deputati Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista), il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), i senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia).

La Commissione approva la proposta di sostituire al terzo comma le parole «nelle medesime materie» con le seguenti «nelle materie di cui al presente articolo».

La Commissione approva quindi l'articolo 98 proposto dal Comitato, come modificato.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente nuovo testo dell'articolo 99:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

Intervengono il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, i senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) e Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione approva l'articolo 99.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente nuovo testo dell'articolo 100:

«I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li esamina e, se approvati, li trasmette al Senato della Repubblica.

Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro 10 giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i 30 giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva».

Dopo interventi del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), dei deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista), la Commissione respinge l'emendamento Bressa ed altri C.100.24.

La Commissione approva quindi l'articolo 100, risultando respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti (v. *allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto, sulla base degli emendamenti presentati, il seguente testo dell'articolo 100-bis:

«La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei vari settori.

I regolamenti delle Camere dispongono l'improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate, senza

procedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi».

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), i senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo).

La Commissione approva la proposta di sostituire, al secondo comma, «procedere» con la seguente «provvedere».

La Commissione approva quindi l'articolo 100-bis, come modificato.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 101:

«Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica, che li esamina e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale».

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo).

La Commissione respinge la proposta del deputato Boato di sostituire il primo comma dell'articolo 101 con il seguente:

«Quando la legge deve essere approvata dalle due Camere, il disegno di legge viene presentato ad una delle Camere, che lo esamina e, se approvato, lo trasmette all'altra Camera».

La Commissione approva la proposta del senatore Russo di prevedere, al primo comma dell'articolo 101, che debbano essere presentati al Senato della Repubblica i soli disegni di legge di iniziativa del Governo e delle Assemblee regionali.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 102:

«Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono con priorità iscritti all'ordine del giorno di ciascuna Camera i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi su ogni articolo nel testo proposto o accettato dal Governo medesimo».

La Commissione approva la proposta del deputato Boato di sostituire i primi due periodi dell'ultimo comma dell'articolo 102 con il seguente:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti».

La Commissione approva l'articolo 102 come modificato, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti nel testo medesimo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 103 proposto dal Comitato ristretto.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 105:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare presentato da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di esso.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma».

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i deputati Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), i senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), i deputati Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista), Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo).

La Commissione respinge la proposta del deputato Mattarella di sopprimere l'articolo 105.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, fa presente che il Comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 104:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

La Commissione respinge, con distinte votazioni, la proposta di non ammettere il *referendum* quando dalla sua approvazione deriverebbe una disciplina costituzionalmente illegittima, nonché la proposta volta a prevedere che, in caso di abrogazione parziale, il quesito sia inammissibile qualora la parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti di impossibile applicazione.

Intervengono il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

La Commissione respinge la proposta del senatore Andreolli di aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 104 le parole «, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali».

La Commissione respinge quindi la proposta del senatore Grillo di aggiungere alla fine dell'articolo 104 il seguente comma:

«Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate mediante referendum non può essere ripristinato fino al termine della legislatura».

Interviene il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo).

La Commissione approva quindi il nuovo testo dell'articolo 104 proposto dalla relatrice, quale risulta dalle votazioni svolte, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti nel testo medesimo (*v. allegato al resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,10.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b 00, B40^a, 0001^o)

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ricordato che la Conferenza Unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali è oggi convocata per esprimere il parere sullo schema di decreto in titolo, che ha carattere propedeutico rispetto alla deliberazione della Commissione, ritiene che sia indispensabile un approfondimento delle problematiche coinvolte, e sottolinea che la Commissione dovrà privilegiare soprattutto gli aspetti che riguardano il decentramento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, concordando con le valutazioni espresse dal Presidente, giudica che in sede di conclusione dell'esame sarà necessaria la presenza del Governo per un confronto su alcune questioni aperte, come il piano Finmare.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e propone di fissare il termine per il deposito del parere alle ore 18 di mercoledì 1° ottobre, e alle ore 10 di giovedì 2 ottobre il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, così da pervenire al voto nella seduta convocata per la stessa data alle 13.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 13,30.*

Schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatori: Pasquini e De Benetti

(Esame e rinvio)
(R139 b 00, B14^a, 0009°)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il presidente, Salvatore BIASCO, dà lettura della relazione predisposta dal deputato Lino De Benetti, relatore per gli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13 del provvedimento, impossibilitato a partecipare alla seduta.

«Il presente decreto legislativo, recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, costituisce recepimento ed attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla delega di cui all'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le disposizioni di delega contenute nei commi 186 e 187 prevedono il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte sui redditi e indirette, e di tributi locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali. Quelle contenute nei commi 188, 189 introducono invece una specifica normativa per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'intento è quello di razionalizzare l'intero settore degli enti non lucrativi, ponendo mano in primo luogo alla ridefinizione degli enti considerati non commerciali ai fini tributari e quindi, all'interno di tale più ampia categoria, definendo la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base di più stringenti criteri di meritorietà.

La disciplina mira ad introdurre un regime unico cui uniformare le normative speciali esistenti, fermi restando i trattamenti di maggior fa-

vore relativi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle organizzazioni non governative del settore della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987.

In attesa di un'organica definizione degli aspetti civilistici, il riordino e la razionalizzazione della disciplina tributaria dei soggetti interessati e la razionalizzazione della disciplina tributaria dei soggetti interessati a perseguire scopi finora assolti direttamente dallo Stato, rappresentano una prima risposta all'esigenza di rivitalizzare un settore economico in netta espansione ove confluiscono realtà significative della nostra società.

Obiettivo dell'intervento normativo è quello di fornire una disciplina tributaria organica del settore *non profit* al fine di favorire il terzo settore ed i soggetti che vi operano ad affrancarsi in parte, se non completamente, dalle complicazioni fiscali, nonché favorire la crescita dell'economia sociale.

In tal senso la politica fiscale può intervenire nel dettare una disciplina quadro che consenta il superamento delle difficoltà e delle restrizioni attualmente presenti a carico di chi opera nel terzo settore accelerando il dibattito per giungere definitivamente a un equilibrio normativo complessivo.

Si può affermare che si sta aprendo una fase costituente per il settore sebbene occorra intervenire anche e soprattutto sul piano civilistico definendo meglio i soggetti giuridici tipici che operano in tale contesto; in una situazione di evidente ritardo legislativo verso una dimensione che ormai da anni si presenta viva ed operante nell'attuale tessuto economico, una regolamentazione degli aspetti fiscali appare quanto mai importante per un primo inquadramento del settore poichè da un lato ne legittima l'esistenza, dall'altro apre un nuovo sviluppo contribuendo a fornire certezza sull'aspetto, allo stato, più significativo, quello fiscale appunto.

Si tratta di un'occasione storica per il settore in quanto la portata della delega risulta abbastanza ampia e tale occasione offre la possibilità di un ampliamento delle basi dello sviluppo in atto del terzo settore attraverso una legislazione che consenta lo sviluppo in atto del terzo settore attraverso una legislazione che consenta lo sviluppo di nuove attività, il rafforzamento di quelle esistenti.

Il settore *non profit* dovrà aprirsi ai terzi, documentando, con bilanci e rendiconti, i propri scopi, l'attività svolta, i programmi di azione futura; è necessario dare garanzie di certezza nell'applicazione della legislazione fiscale, semplificare le norme e gli adempimenti, favorire il finanziamento degli enti e ampliare la possibilità di sostentamento degli enti stessi con contributi deducibili, necessari per favorire le raccolte di fondi.

Il fatto nuovo rilevante è rappresentato dalla sempre più diffusa percezione e convinzione che il terzo settore nel suo complesso rappresenta un fattore autonomo e rilevante del processo di sviluppo economico e sociale del Paese.

In particolare va sottolineata la sua capacità di operare affinché, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale.

Attraverso lo sviluppo delle organizzazioni di terzo settore vi è quindi la possibilità reale di trasformare un numero sempre più consistente di cittadini da assistiti marginali in responsabili produttori di ricchezza, garantendo effettivi livelli di progresso civile e di coesione sociale.

Oggi l'economia sociale (*non profit*, terzo settore, terzo sistema, economia solidale, ecc.) esprime una propria specificità e significa attività in termini occupazionali, economici e più in generale sociali: 400 mila lavoratori, 2 per cento degli occupazionali (3 per cento se si considerano anche i volontari), 2 per cento del PIL (3 per cento se si considera anche il valore del lavoro non retribuito apportato dal volontariato), dimensione paragonabile a quella del settore assicurativo.

Diversi sono stati i fattori che hanno consentito uno sviluppo esponenziale delle organizzazioni *non profit* e dei loro livelli occupazionali meritevoli di essere salvaguardati e valorizzati.

Tra i fattori di maggiore rilevanza, il radicamento territoriale assume importanza fondamentale quale strumento di partecipazione e di controllo della comunità locale alla produzione di ricchezza e occupazione e come garanzia della stretta connessione tra bisogni/mercato ed organizzazione etico-economica delle risposte a tali bisogni.

La piccola dimensione costituisce fattore di garanzia di una reale partecipazione degli associati ai processi decisionali e di controllo anche delle scelte strategiche di sviluppo e non solo dei processi produttivi; essa inoltre è elemento che garantisce nell'organizzazione del lavoro una flessibilità che deriva da una reale compartecipazione al "rischio d'impresa".

La presenza di una forte componente femminile (ben oltre il 50 per cento della forza lavoro) nelle imprese sociali certamente rappresenta una peculiarità ed un carattere specifico delle imprese *non profit*. Le donne con la loro presenza sono state e sono portatrici di una sensibilità, un'attenzione ed una cultura della cura e dell'attenzione alle persone altrimenti difficilmente riscontrabili in organizzazione sociale.

Ancora, la necessità di ricercare sempre nuove nicchie di mercato ha prodotto nelle imprese sociali una fortissima propensione all'innovazione del proprio approccio al mercato dei propri servizi e prodotti.

Questi elementi e fattori che sono stati determinanti per raggiungere l'attuale sviluppo dell'economia sociale appaiono ancora come potenziali attivatori di ulteriore sviluppo economico ed occupazionale.

Le organizzazioni senza fini di lucro ricevono un trattamento preferenziale da parte dei governi di tutti i paesi. Questo trattamento preferenziale può avere diverse manifestazioni: agevolazioni di imposta, contributi finanziari diretti, o tutela regolamentare.

Le argomentazioni a giustificazione di un trattamento di favore si basano sulla nozione di sostegno ad attività meritorie. Da un lato si so-

stiene che lo sviluppo di queste organizzazioni aumenta il grado di pluralismo della società permettendo un'offerta di beni e servizi di tipo collettivo più ampia di quella che sarebbe fornibile dal solo settore pubblico. Dall'altro, le organizzazioni *non profit* basandosi su risorse messe a disposizione dei privati esercitano un'attività socialmente utile che in assenza di esse dovrebbe essere fornita dal settore pubblico e quindi gravare sull'intera collettività. Risulta pertanto equo sostenere il loro sforzo con agevolazioni finanziarie e fiscali di varia natura e risulta conveniente perchè in tal modo la collettività viene, a parità di volume di attività, a spendere meno di quanto avverrebbe se dovesse accollarsi la spesa svolgendo direttamente queste attività.

In effetti in un'ottica di decentramento dei servizi di protezione sociale, lo sviluppo del terzo settore può rappresentare un'occasione di perseguimento di migliori condizioni di efficienza della spesa sociale. In particolare esso costituisce una possibile soluzione nell'ambito di una più ampia strategia di efficienza del sistema di protezione sociale. Non si può trascurare il fatto che, in alcuni paesi, questi miglioramenti di efficienza sono stati ricercati attraverso il collocamento della produzione di alcuni servizi sociali sul mercato, in particolare della sanità e previdenza.

Nell'ambito di un confronto internazionale il nostro Paese su questo campo si presenta piuttosto arretrato, non soltanto rispetto agli Stati Uniti, ma anche rispetto ai Paesi dell'Europa comunitaria: un confronto in termini occupazionali evidenzia come il numero degli occupati in Italia non superi il 2 per cento mentre negli Stati Uniti troviamo il 7 per cento, in Francia ed in Germania il 4 per cento. Analogamente se verifichiamo le spese effettuate in questo settore vediamo che ammontano in Italia al 2 per cento del prodotto nazionale, mentre raddoppiano in Francia e Germania. La ragione principale di questa minore dimensione relativa al nostro Paese in questo campo deriva dal modo in cui il *welfare state* è stato applicato non attraverso istituzioni capaci di produrre ricchezza ed occupazione attraverso l'erogazione di servizi per il soddisfacimento dei bisogni, ma attraverso erogazioni finanziarie, alcune volte di tipo eccessivamente assistenziale.

Un'analisi dello stato sociale del Paese dove il settore *non profit* ha raggiunto livelli di più ampia espansione, gli Stati Uniti, ne evidenzia una continua crescita sia del numero delle organizzazioni sia del relativo peso economico cresciuto fino all'attuale 7 per cento; questo grazie non soltanto al riconoscimento di una personalità giuridica specifica, ma soprattutto alla possibilità di esenzione fiscale per le attività, che ha garantito finanziamenti indiretti alle organizzazioni *non profit*.

Gli Stati Uniti presentano dunque il settore *non profit* più esteso e, al tempo stesso, la legislazione fiscale più articolata. La legislazione federale concede l'esenzione dell'imposta sulle società indistintamente a tutte le organizzazioni *non profit*, cioè a tutte quelle organizzazioni che sono sottoposte al vincolo della non distribuzione del residuo. Un trattamento più favorevole – che riguarda sostanzialmente la detrazione delle donazioni a valere sulle imposte sul reddito e su quella sulle successioni e donazioni – è concesso alle *non profit* filantropiche, secondo la nostra

terminologia, ma con una graduazione che cerca di tener conto del beneficio sociale prodotto dalla loro attività, individuando a partire dai beni pubblici e collettivi da essi prodotti.

Più precisamente, la legge americana distingue il *non profit* in quattro categorie. La prima categoria è composta da tutti quegli enti che promuovono l'interesse dei loro membri soci o associati, ma che sono vincolati alla non distribuzione del residuo generato. Club vari, associazioni di ex combattenti, sindacati, associazioni industriali, cooperative di vario genere costituiscono questa categoria.

Le tre altre categorie riguardano, invece, il mondo delle *non profit* filantropiche che promuovono cioè l'interesse di persone estranee ai membri, soci, associati.

La categoria cui è attribuito il trattamento più favorevole è rappresentata dalle *public charities*. Per essere considerate tali le organizzazioni devono essere scuole, chiese, ospedali (oppure enti di ricerca collegati agli ospedali) nonché organizzazioni con sostegno pubblico (*publicly supported organizations*). Nelle due categorie residue è racchiuso il mondo delle fondazioni private (*private foundations*).

Ai fini dell'imposta sul reddito personale o delle società le *non profit* filantropiche godono dell'esenzione dall'imposta sui profitti delle società (*corporate income tax*) per i redditi relativi allo svolgimento dei loro scopi primari per i redditi da investimento. Per contro, i redditi guadagnati da normali attività commerciali sono sottoposti a regolare tassazione, anche se originati dal motivo di raccogliere risorse da destinare al fine primario dell'organizzazione.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, questo si presenta strutturato in due sezioni, la prima riservata al riordino delle norme tributarie relative agli enti non commerciali, la seconda alla definizione ed alla regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Nella prima sezione, il nuovo regime tributario degli enti non commerciali discende, in prevalenza, da operazioni correttive ed integrative del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L'articolo 2, comma 1, lettera a) secondo quanto previsto dal disposto dell'articolo 3, comma 187, lettera d) della legge-delega n. 662 del 1996, prevede un trattamento fiscale agevolato per la libera raccolta di fondi mediante sottoscrizioni pubbliche, effettuata occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione. L'esclusione di queste iniziative da ogni imposizione tributaria, enunciata con ampia formulazione al comma 2, tende ad incentivare una delle forme di finanziamento più cospicue per gli enti non lucrativi ed opera a condizione che trattasi di iniziative assunte occasionalmente.

La relazione tecnica predisposta ritiene che la riduzione del gettito conseguente possa essere di entità contenuta, attesa la saltuarietà delle occasioni di raccolta.

La lettera b) dello stesso articolo, comma 1, esclude dall'imposizione i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento come

definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La permanenza delle funzioni di indirizzo e controllo all'interno degli enti pubblici e la separazione della funzione di finanziamento da quella produttiva, dovrebbero contribuire a ridurre i deficit strutturali che caratterizzano numerosi enti pubblici e, nello stesso tempo, garantire la costante conformità delle attività convenzione agli interessi della collettività sociale.

L'articolo 9 prevede un regime di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni patrimoniali nei confronti di enti non commerciali, nonché per la esclusione di beni immobili strumentali dalle imprese gestite dagli stessi, al fine di favorirne la patrimonializzazione e la riorganizzazione in vista del nuovo assetto normativo-tributario. Oltre a tale finalità principale, soprattutto la disposizione recata nel comma 2 permetterà di conseguire nuove entrate grazie alla previsione di imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul lavoro aggiunto.

La seconda sezione del decreto reca disposizioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), collocabili all'interno della più ampia categoria degli enti considerati non commerciali ai fini tributari. Tale nuova categoria viene definita sulla base di più stringenti criteri di meritorietà anche in linea con l'esigenza di riorganizzare lo Stato sociale offrendo ai cittadini la possibilità di contribuire alla rivitalizzazione del settore *non profit* o terzo settore, attraverso un razionale impiego della leva fiscale, così da consentire allo Stato di effettuare risparmi in diversi comparti di servizi, ora direttamente gestiti, che potrebbero essere efficacemente assicurati da queste realtà emergenti e non più marginali.

In riferimento specifico alle problematiche emerse dopo le audizioni e le note di numerosi soggetti interessati, il relatore richiama le seguenti considerazioni e valutazioni.

Con riguardo all'articolo 2, alcune perplessità si fondano soprattutto sulla possibilità che viene data agli enti non commerciali di offrire ai sovventori beni e servizi di modico valore. Questo a parere di alcuni potrebbe ingenerare una sorta di concorrenza sleale e una distorsione del mercato, oltre a fenomeni di abuso ed elusione fiscale, nel caso in cui tale fattispecie non fosse regolamentata. Mentre il fenomeno dell'abuso e dell'elusione fiscale è evitato dal comma 7 con il bilancio o rendiconto annuale (meglio sarebbe come previsto dall'articolo 8 che impone agli enti l'obbligo di redigere uno specifico rendiconto da cui devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuno degli "eventi" indicati nell'articolo 108 del TUIR così come modificato dal presente schema) le turbative di mercato potrebbero essere eliminate da un rigoroso e chiaro regolamento emanato mediante uso dei decreti del Ministero delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 11. Sembra invece da escludere ogni ulteriore meccanismo, quale registro, albo, calendarizzazione degli eventi, ecc. che appaiono come freni alle attività istituzionali degli enti in questione oltre che una farraginoso burocratizzazione degli eventi stessi.

In ordine all'articolo 9, costituente una norma transitoria scadente il 30 settembre 1998 che agevola il trasferimento di beni patrimoniali me-

diante imposte sostitutive, non sembrano emergere particolari osservazioni.

Per quanto concerne l'articolo 10, si osserva che tutte le richieste di ampliare sia la sfera dei soggetti nel comma 1 (Società di mutuo soccorso, cooperative sociali, organizzazioni del volontariato, organizzazioni non governative, associazioni con finalità di ricerca etico-religiosa) sia quella delle attività previste alla lettera *e*) dello stesso comma: ricerca scientifica, protezione civile, tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali, il commercio equo-solidale, hanno una loro motivazione, ma necessitano quanto meno di una più rigorosa individuazione sulle finalità e agevolazioni anche diversificate, per esempio nell'ambito degli enti non commerciali e/o nelle fondazioni.

La questione riguarda l'articolo 10 nel suo insieme, che appare di difficile interpretazione sia per quanto riguarda la categoria delle "attività inerenti" sia dal contrasto che appare fra il comma 4 lettera *b* e i commi 1 (lettere *a* e *b*), 2 e 3. Inoltre, le indubbie agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10-11-12-13, in mancanza di una chiara formulazione delle attività e finalità che possano limitare tali enti agli scopi strettamente legati al testo dello schema di decreto, possono realisticamente portare ad una effettiva elusione fiscale oltre che a distorsioni del mercato.

Non sembra peraltro possibile uno stretto inquadramento sia delle figure giuridiche sia delle attività che possano pervenire ad una equità sia nei propositi legislativi che degli operatori economici. Al comma 9 sembra inoltre effettivamente essere stata trascurata la figura dell'ente morale (quali gli ospedali evangelici) le cui finalità sono strettamente correlate con gli enti ecclesiastici.

Ai fini dell'espressione del parere sembrano pertanto necessari alcuni interventi.

Vanno anzitutto chiariti nel decreto criteri di inclusione/esclusione che appaiono confusi. Alcune esemplificazioni:

Al comma 1, lettera *a*), punto 8 e al comma 4, lettera *a*), prevenzione dei fattori di nocività e di rischio, non è chiarito perchè non sia compresa nella necessaria tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente e, aggiungo, degli animali.

Al comma 1, lettera *b*): in luogo di «solidarietà» appare, almeno qui, opportuno sostituire il concetto di «utilità», avente una accezione più ampia.

Al comma 2: la esclusione di incentivi fiscali per attività solidaristiche rivolte ai soci delle ONLUS risulta incomprensibile. L'esclusione va chiarita meglio.

Al comma 5 occorre un chiarimento circa il significato di «attività connessa» e «attività accessoria». Il decreto si limita semplicemente a dire che le attività si autodefiniscono tali in quanto sono «connesse» a quelle istituzionali e quelle «accessorie» sono anch'esse tali in quanto

supporto alle altre. In sostanza si permetterebbe l'esercizio di qualsiasi attività purchè connessa e accessoria. Si tratta di un punto problematico che necessita di una maggiore specificità regolamentare e una chiarificazione sulla caratteristica inclusiva/esclusiva in qualità di ONLUS.

Circa infine le forme di garanzia e di controllo sulle attività esercitate dagli enti *non profit* può essere utile esaminare la praticabilità dell'iscrizione delle ONLUS in un'anagrafe collocata presso le camere di commercio nelle quali esiste già, ed è operativo, un registro informatico che raccoglie dati relativi ai soggetti che svolgono attività non commerciale, o anche attività economiche di natura commerciale, ma in materia ausiliaria e sussidiaria rispetto all'oggetto principale. L'obiettivo sarebbe quello di una maggiore semplificazione per l'ottenimento di un sistema informativo completo ed organizzato presso le camere di commercio. L'iscrizione e le informazioni relative alle attività esercitate dalle ONLUS consentirebbero la determinazione del peso economico del settore *non profit* nonché dati messi a disposizione attraverso una rete telematica del Ministero delle finanze utilizzabile per le concessioni di agevolazioni previste dal decreto.

Occorrerebbe inoltre una più chiara individuazione dei soggetti che possono fruire delle cosiddette attività inerenti. Si tratta di garantire cioè l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e limiti temporali fra l'inizio dello *status* di socio e quello nel quale possa usufruire delle attività, ad esclusione delle fondazioni e delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato specifici patti, accordi o intese.

Sembra opportuno uno schema di bilancio, meno generico di quello peraltro previsto dalla lettera g) comma 1 dell'articolo 10, che possa dare maggior trasparenza alla gestione finanziaria dell'ente.

Il limite del 66 per cento dei proventi delle attività connesse rispetto alle spese complessive sembra un parametro equo ed un vincolo appropriato per evitare forme abusive o elusive.

Infine è necessario individuare anche forme di controllo sostanziale che possano portare a relazioni periodiche rivolte ad integrare o modificare la legge per adeguarla all'effettiva volontà del legislatore sulla base delle esperienze emerse dai controlli stessi.

Per quanto riguarda gli articoli 11- 12-13 le uniche osservazioni concernono la congruità delle detrazioni di imposta, attualmente previste al 22 per cento, circa le erogazioni liberali. Tale percentuale di detrazione non appare tuttavia limitativa».

Il senatore Giancarlo PASQUINI, relatore per gli articoli 1, da 3 a 8 e da 14 a 30, osserva come l'esplosione dei costi dei servizi sociali gestiti dallo Stato, ma soprattutto l'aumento della domanda di beni e servizi con caratteristiche di socialità, ha fatto emergere il problema della duttilità ed efficienza dei servizi gestiti su misura, con caratteristiche sociali e relazionali.

Sono cresciute e diffuse nel nostro Paese una miriade di organizzazioni civili, impegnate senza scopo di profitto nella produzione di beni di interesse collettivo.

Associazioni di volontariato, fondazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, sono le forme organizzative attraverso le quali il settore *non profit* si è organizzato spontaneamente, in genere senza particolari forme di incentivo, come risposta delle comunità locali al soddisfacimento di bisogni nuovi, via via più crescenti, che il mercato e lo Stato non erano in grado di soddisfare.

La nostra società è caratterizzata da una offerta crescente e ridondante di beni di consumo e durevoli destinati a rimanere invenduti (e quindi a creare crisi aziendali e disoccupazione) a fronte della crescita della domanda crescente di beni sociali, quelli che gli economisti definiscono «relazionali», che viceversa rimane insoddisfatta.

È paradossale che esistano nello stesso tempo bisogni insoddisfatti (i bisogni sociali) e risorse inutilizzate (i disoccupati).

Sono i paradossi della crescita ai quali un forte settore di economia sociale (che Stefano Zamagni definisce economia civile) deve essere in grado di rispondere con particolare riferimento allo scioglimento di alcuni nodi, caratteristici di una società di mercato nell'epoca del post-fordismo, che può progredire solo facendo leva su due gambe: l'economia privata e l'economia sociale (o civile).

Questi nodi o, meglio, paradossi sono:

l'aumento delle disuguaglianze, territoriali e personali, a fronte di un aumento della ricchezza e del reddito medio;

la crescita senza occupazione, cioè il fatto che oggi gli investimenti ed il progresso tecnologico generano meno lavoro di quello che distruggono;

le difficoltà crescenti a soddisfare la quantità e qualità nuova dei bisogni dei cittadini.

Non si può non vedere nella crescita di un «mercato del *welfare*» una risposta non solo a valorizzare e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative nell'era della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell'economia.

Si tratta insomma di spostare sistematicamente risorse dai settori nei quali la produzione è ottenuta prevalentemente con aumenti della produttività a quelli nei quali è ottenuta prevalentemente con aumenti dell'occupazione. Dai settori a produttività crescente a quelli a produttività stagnante. I primi coincidono, grosso modo, con beni d'uso privato, gli altri, con beni di utilità pubblica.

La creazione di un tessuto di imprese sociali per lo sviluppo della *Welfare community* non può prescindere dal volontariato che non può essere considerato solo l'anticamera delle imprese cooperative sociali, ma come un movimento associativo dotato di una sua propria specificità all'interno del più ampio fenomeno del *non profit* per

il quale si richiede quindi una disciplina specifica e differenziata, come del resto riconosciuto dalla stessa legge delega.

L'obiettivo per tutti i soggetti non profit siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del *welfare*.

Ciò permetterebbe: da una parte di non ostacolare il progresso tecnologico, frenandolo o ritardandolo per preoccupazioni occupazionali; dall'altra di ridistribuire i frutti in modo da equilibrare la quantità e la qualità dell'offerta dei beni privati con la qualità e la quantità dell'offerta dei beni pubblici. Si potrebbero così risolvere, con la stessa strategia, le due stridenti contraddizioni delle nostre società ricche: la disoccupazione di massa e lo squallore pubblico nell'opulenza privata (Galbraith).

Ma perchè questo travaso non avviene? La natura dei beni privati e dei beni sociali è diversa, per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda. Per quanto riguarda il modo di produrli: nei beni privati il lavoro può essere sostituito da input inanimati. Nei beni sociali ciò è molto meno possibile e soprattutto è meno auspicabile. Pochi pazienti vorrebbero sostituire un buon chirurgo con un robot. Questa è l'origine di quella che Baumol ha chiamato la malattia dei costi nel settore dei beni sociali, dove la produttività ristagna. A produttività bassa corrispondono, nel mercato, remunerazioni basse. Ma siccome le remunerazioni del settore a produttività stagnante sono fatalmente attratte da quelle dei settori a produttività crescente, i costi della produzione salgono.

Con essi dovrebbero salire i prezzi. Ma qui interviene un altro fattore: la domanda. O meglio: i limiti privati della domanda sociale.

Per quanto riguarda la loro domanda, i beni privati sono in generale appropriabili individualmente, i beni sociali no. E' naturale che la domanda privata si rivolga a beni privati. I beni sociali sono quindi, per così dire, lasciati in balia della malattia dei costi. Ne deriva che il mercato può operare con profitto, nel settore dei beni sociali, solo là dove c'è domanda a prezzi che riflettono gli alti costi (beni sociali privatizzati, come i vigilantes, le cliniche di lusso, o come si usava alle corti dei principi, un confessore personalizzato) o dove si possono pagare ai lavoratori costi bassi, adeguati alla bassa produttività. Nel primo caso, l'offerta resta per la maggior parte insoddisfatta. Nel secondo è soddisfatta a livelli di qualità assai mediocri.

Il travaso, naturalmente, può restare affidato allo Stato, attraverso il prelievo fiscale obbligatorio e la gestione statale dei servizi sociali. Ora, non è chi non veda che tale circuito è oggi bloccato dalla crisi fiscale dello Stato. Sia come percettore che come gestore di risorse economiche, lo Stato incontra ovunque in Europa limiti di tolleranza e di consenso. Aumenti massicci della pressione fiscale, come pure allargamenti cospicui della gestione pubblica, sono inattuabili.

Resta un'ipotesi intermedia, ma praticabile: la creazione di un nuovo spazio economico: di un mercato del benessere, promosso e regolato, ma non gestito dallo Stato. Per questo, occorre promuovere un nuovo tipo di domanda e un nuovo tipo di offerta dei beni sociali. Quanto al

primo punto, occorre incentivare la spesa privata di beni sociali per due vie: la defiscalizzazione delle spese individuali e la promozione, finanziaria e fiscale, di nuovi soggetti di spesa collettiva, di tipo cooperativo e associativo. Questi ultimi comportano l'appropriabilità per «blocchi», di certe categorie di beni collettivi, destinati a certi territori o a certe categorie di utenti. Ciò non è naturalmente possibile per tutti i beni sociali. Quelli indivisibili a livello dell'intera collettività dovrebbero naturalmente restare nell'ambito della gestione statale. Ma una larga parte dei beni sociali sono destinati di fatto a zone o a categorie ben definibili. Sarebbe così superato l'ostacolo dell'indivisibilità individuale.

Si consentirebbe, dall'altra parte, agli utenti, di partecipare direttamente alle scelte del servizio sociale. L'utente di beni sociali che aderisce a un soggetto di consumo collettivo pagherebbe meno tasse; pagherebbe per i beni sociali che riceve oggi gratuitamente un prezzo, che sarebbe tuttavia minore di quello che il mercato gli assicurerebbe individualmente, grazie alle economie di scala assicurate dal consumatore collettivo; riceverebbe, grazie alla concorrenza tra i produttori, beni di qualità migliore; parteciperebbe alle scelte.

Quanto al secondo punto (un nuovo tipo di offerta), si tratta di passare dalla gestione in esclusiva dello stato all'offerta in condizioni di concorrenza tra imprese che si obbligano ad osservare vincoli di prezzo, di qualità, di non esclusione, compensati da detrazioni fiscali sull'investimento e/o sulla gestione.

Il mercato regolato può consentire dunque profitti, più moderati ma più sicuri di quelli dei settori esposti alla concorrenza. I capitalisti, come diceva Keynes, potrebbero giocare a poste più basse. Esso è quindi praticabile dalle imprese. Ma è evidente che i soggetti più qualificati a diventarne protagonisti sono proprio quelle imprese di cooperazione sociale che oggi devono contare quasi soltanto sulla domanda pubblica e alle quali si aprirebbe il grande mercato della spesa privata. (Giorgio Ruffolo)

Il decreto legislativo regola la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Non si può tuttavia, non ricavare, che pur rappresentando l'aspetto fiscale uno degli aspetti essenziali della materia, ed anzi costituendo un forte strumento di promozione delle attività *non profit*, sia del tutto carente nell'ordinamento giuridico una organica definizione civilistica di questi soggetti che si accompagna al vuoto legislativo in merito ai problemi del lavoro ed al rapporto tra lavoro volontario, semivolontario e professionale.

Si tratta di lacune da colmare, che amplino i contenuti della delega e che traggano dal provvedimento in esame uno stimolo a legiferare, a colmare il vuoto normativo che caratterizza il settore del non profit che si vuole promuovere. Questo sia per sostenere, premiare e promuovere le numerose esperienze di solidarietà e di utilità sociale, che per contribuire, con lo sviluppo del mercato del welfare, all'incremento occupazionale.

Il relatore auspica che i limiti della delega consistenti nel provvedimento collegato alla finanziaria '97 propri di un provvedimento fiscale, siano superati, almeno per quanto riguarda la disciplina dell'associazionismo sociale, dal testo unificato delle sei proposte di legge che il comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali della Camera ha predisposto e che ha lo scopo di promuovere, favorire e valorizzare l'associazionismo sociale.

Il decreto, strutturato in due sezioni, riordina nella prima (articoli 1-9) le norme tributarie relative agli enti non commerciali e, nella seconda (articoli 10-30), la regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). In questa seconda sezione, tuttavia, sono contenute disposizioni di carattere generale applicabili anche agli enti non commerciali.

Il criterio fondamentale di ripartizione delle due sezioni è che nella prima sezione sono compresi gli enti non commerciali e gli enti di tipo associativo che esercitano attività prevalentemente nei confronti dei propri associati o partecipanti ed inoltre attività di tipo mutualistico. Nella seconda sezione al contrario le ONLUS esercitano la loro attività prevalentemente verso terzi non associati sviluppando una attività di solidarietà od utilità sociale che non esclude comunque i propri soci che si trovino nelle condizioni svantaggiate verso le quali si sviluppa l'attività dell'ONLUS.

Il nuovo regime tributario degli enti non commerciali scaturisce da correzioni ed interpretazioni del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esso si applica, ove compatibile, anche alle ONLUS, alle quali viene tuttavia riservato un trattamento fiscale molto più agevolato.

L'articolo 1 del provvedimento favorisce la corretta qualificazione degli enti residenti definendone l'oggetto principale e la comparazione tra l'attività essenziale volta al conseguimento degli scopi primari (previsti dallo Statuto) con l'attività effettivamente esercitata.

In sostanza la qualifica di ente non commerciale deve essere ricavata dall'attività effettivamente esercitata dall'ente, e non soltanto in base alle previsioni statutarie.

L'articolo 2 prevede l'esenzione dalle imposte dirette e dall'IVA per la libera raccolta di fondi mediante sottoscrizioni pubbliche, nonché i contributi pubblici erogati a tali soggetti. L'agevolazione è condizionata al fatto che queste raccolte avvengano occasionalmente. Si precisa che per occasionalità s'intende la concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre il 3° comma dell'articolo 2 fa riferimento alla legge 23 agosto 1988, n. 400 articolo 17 comma 2-bis attribuendo al Ministro delle finanze il potere di stabilire con decreto condizioni e limiti affinché l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 108 comma 3 lettera a) del TUIR, sia considerato occasionale.

L'articolo 3 impone la tenuta della contabilità separata per l'esercizio delle attività commerciali e per le attività istituzionali, e stabilisce i criteri di imputazione dei costi comuni alle due attività.

L'articolo 4 disciplina un regime (opzionale) di determinazione forfettaria del reddito imponibile, per gli enti non commerciali ammessi al-

la contabilità semplificata, che prevede coefficienti di redditività dei ricavi diversificati in base all'ammontare dei ricavi ed al tipo di attività (cessione di beni o prestazione di servizi).

L'articolo 5 riformula l'articolo 111 del TUIR e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, dedicati, alle agevolazioni riconosciute a talune tipologie di enti non commerciali: i cosiddetti enti associativi. In particolare, non sono assoggettate ad IVA e sono escluse dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette – a determinate condizioni – le attività rivolte agli associati svolte in attuazione degli scopi istituzionali con pagamento di corrispettivi specifici, le cessioni di pubblicazioni, la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione di viaggi turistici. Tale agevolazione è subordinata a determinati requisiti dell'ente non commerciale, da prevedere nello statuto: divieto di distribuire utili, devoluzione del patrimonio ad altri enti simili in caso di scioglimento, effettività dei diritti attribuiti agli associati, redazione del rendiconto annuale, libera eleggibilità degli organi direttivi, intrasmissibilità della quota salvo il caso di morte, divieto di rivalutare la quota sociale.

Più specificatamente:

Per gli enti associativi (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statuari effettuante verso pagamento di corrispettivi nei confronti di associati o partecipanti, nonché la cessione (anche a terzi), in misura non prevalente, di proprie pubblicazioni.

Per le associazioni di promozione sociale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate con associati o partecipanti, sempreché le attività predette siano complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche sindacali e di categoria, nonché da organizzazioni religiose attraverso le associazioni riconosciute. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro nonché l'assistenza prestata prevalentemente ai soci effettuata verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Non si applicano alle associazioni religiose, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria le disposizioni riguardanti l'effettività del rapporto associativo e la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci, poichè i problemi della effettiva rappresentanza non possono certo essere affrontati con un provvedimento di carattere fiscale.

L'articolo 6 prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale – e delle relative agevolazioni – in caso di prevalenza

dell'attività commerciale su quella istituzionale, ad eccezione degli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano il rendiconto e la contabilità degli enti non commerciali. L'articolo 7 in particolare si riferisce agli enti non residenti.

L'articolo 9 prevede agevolazioni fiscali per le cessioni gratuite di beni e aziende da parte di imprese od enti, non commerciali, con esenzione dalle imposte o imposizioni sostitutive per le imprese cedenti. Agli enti cessionari viene consentito di escludere dal patrimonio afferente l'impresa esercitata in beni immobili, previo pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'articolo 10 definisce le ONLUS, elencando in modo tassativo le attività che potranno essere svolte in regime agevolato. Si prevedono ulteriori requisiti: il divieto di distribuire utili e l'obbligo di destinarli alle attività istituzionali, l'obbligo di devolvere il patrimonio netto di liquidazione ad altre ONLUS, l'obbligo del bilancio o rendiconto annuale, l'effettività dei diritti derivanti dal rapporto associativo e l'uso della locuzione «ONLUS», nella denominazione sociale. Si prevede l'obbligo di dotarsi di uno statuto formato con atto pubblico o scrittura privata registrata. Vengono indicate le attività connesse a quelle tipiche, che pure potranno beneficiare delle agevolazioni.

L'articolo 11 istituisce l'anagrafe delle ONLUS, presso l'Amministrazione finanziaria, cui dovranno iscriversi gli enti che intraprendano le attività agevolate.

L'articolo 12 esenta da imposte dirette i proventi delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse esercitate dalle ONLUS.

L'articolo 13 consente la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, nei limiti di 4 milioni di lire; prevede altresì la parziale deducibilità delle spese relative a lavoratori utilizzati per prestazioni di servizi in favore delle ONLUS, e di alcune cessioni di beni in favore di tali enti.

L'articolo 14 esenta da IVA talune attività caratteristiche esercitate dalle ONLUS, e l'articolo 15 ne esclude la certificazione fiscale e con scontrino o ricevuta fiscale.

L'articolo 16 abroga la ritenuta alla fonte sui contributi pubblici erogati alle ONLUS, e stabilisce che le ritenute sui redditi di capitali percepiti dalle ONLUS sono a titolo d'imposta.

L'articolo 17 esenta da imposta di bollo gli atti delle ONLUS. Analogamente dispone l'articolo 18, per le tasse di concessioni governative relative alle loro attività.

L'articolo 19 esenta da imposta di successione e donazione le relative acquisizioni di beni da parte delle ONLUS.

L'articolo 20 esenta le ONLUS dall'INVIM e dalla relativa imposta sostitutiva.

L'articolo 21 consente agli enti locali di ridurre o esentare le ONLUS dal pagamento dei tributi locali.

L'articolo 22 assoggetta ad imposta di registro in misura fissa (lire 250.000) i trasferimenti di beni immobili in favore delle ONLUS.

L'articolo 23 esenta da imposta sugli spettacoli le attività spettacolistiche occasionali volte dalle ONLUS e dagli enti non commerciali di tipo associativo.

L'articolo 24 espressamente autorizza le ONLUS ad organizzare lotterie, tombole e pesche di beneficenza.

L'articolo 25 impone la tenuta dei libri contabili alle ONLUS.

L'articolo 26 applica alle ONLUS tutte le disposizioni relative agli enti non commerciali, ove compatibili e non espressamente derogate.

Gli articoli 27 e 28 stabiliscono sanzioni a carico di chi abusi della denominazione «ONLUS», e degli amministratori delle ONLUS che fruiscono indebitamente delle agevolazioni o che consentano a terzi indebiti risparmi d'imposta.

L'articolo 29 prevede agevolazioni fiscali per l'emissione di titoli di solidarietà.

Il Ministro delle finanze stabilirà, con apposito decreto, i soggetti abilitati all'emissione di detti titoli ed inoltre le disposizioni attuative dell'articolo 29.

Al Ministro del tesoro compete invece la determinazione del tasso di riferimento agli effetti del riconoscimento della deducibilità fiscale, dal reddito d'impresa, della differenza tra detto tasso e quello effettivamente praticato.

L'articolo 30 stabilisce l'entrata in vigore del decreto, prevista per il 1° gennaio 1998.

Il relatore pur esprimendo, per le parti di sua competenza, un parere favorevole sul provvedimento in esame, solleva alcuni elementi problematici.

In primo luogo viene posta la questione, per le Associazioni di promozione sociale, della deducibilità dell'imponibile determinato agli effetti delle imposte dirette, di una parte dei contributi associativi corrisposti dai soci e delle erogazioni liberali in danaro entro massimali differenziati per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

Ed inoltre il problema delle quote associative aventi finalità esclusivamente assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 da considerare deducibili dal reddito complessivo, almeno entro i limiti fiscali vigenti per la deducibilità delle spese sanitarie.

In secondo luogo, la mancanza di una certificazione preventiva di legittimità e di conformità ai requisiti richiesti dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo lascia gli amministratori ed i legali rappresentanti dalle organizzazioni nell'incertezza di potersi considerare ONLUS e di godere quindi dei benefici riservati alle ONLUS.

Il controllo a posteriori, con ogni probabilità esercitato dalle Direzioni regionali delle entrate, in sede di organizzazione dell'anagrafe prevista dall'articolo 11 è tardivo ed inadeguato a dare elementi di certezza ai legali rappresentanti.

Occorre prevedere quindi un controllo formale (di legittimità) preventivo che potrebbe essere affidato alle Associazioni Nazionali più rappresentative (autocertificazione) oppure per le Associazioni locali non aderenti ad alcuna associazione nazionale il compito di certificazione

preventiva potrebbe essere affidato ai Sindaci dei Comuni in cui hanno la sede legale le ONLUS.

Infine, ai fini di evitare un inquinamento delle caratteristiche sociali e solidaristiche delle associazioni di utilità sociale occorre colmare la lacuna dei controlli di merito, cioè *a posteriori*, sull'attività svolta e sul rispetto dei requisiti richiesti dalla legge.

Si propone la istituzione di una qualche forma di vigilanza, che non sostituisca e non escluda i controlli fiscali, poichè dovrebbe essere svolta anche con funzioni di assistenza e non solo per controllare l'effettivo rispetto della finalità istituzionali e dei requisiti di legge.

Si propone di affidare l'attività di vigilanza alle Regioni con deleghe gestionali ed operative alle Province e/o ai Comuni.

Il relatore inoltre esprime alcune prime osservazioni:

1) L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 108 del TUIR escludendo dal reddito imponibile i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali ed i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche. L'articolo 3, che modifica l'articolo 109 del TUIR, impone agli enti non commerciali la tenuta della contabilità separata per le attività commerciali. Poichè i due regimi indicati non corrispondono, occorre evitare il rischio che le attività indicate all'articolo 108 comportino l'obbligo di tenere la contabilità separata, e si propone di considerare espressamente le predette attività non commerciali.

2) L'articolo 5, comma 1, ultimo paragrafo, dello schema, che aggiunge il comma 4-sexies all'articolo 111 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica 917/86, esonera taluni enti non commerciali (associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria) dal rispetto di determinati requisiti altrimenti necessari per ottenere le agevolazioni tributarie. In particolare, viene escluso per i predetti enti l'obbligo di prevedere statutariamente l'effettività del rapporto associativo ed il connesso diritto di voto, nonchè quello di prevedere l'eleggibilità libera degli organi amministrativi. Tale deroga viene giustificata dalla relazione illustrativa con la necessità di «salvaguardare la peculiare struttura organizzativa» di tali enti, che risulterebbe «funzionale, per esperienza storicamente comprovata, al perseguimento delle finalità istituzionali».

Se tale affermazione si giustifica in relazione agli enti di tipo religioso, non si comprende perchè si debbano sollevare le sole associazioni politiche, sindacali e di categoria dall'obbligo-onere di prevedere il principio democratico nel proprio statuto, che per tali organizzazioni costituisce elemento costitutivo, più ancora che per altri tipi di enti non commerciali.

Si propone pertanto di limitare la deroga alle associazioni religiose soltanto, eliminando le seguenti ultime parole del primo comma dell'articolo 5: «nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria».

3) Tra gli enti di tipo associativo previsto all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 111 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) vanno inseri-

te le società di Mutuo Soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, da ricomprendere nelle associazioni di promozione sociale.

Si tratta di un riconoscimento doveroso alla luce della necessaria promozione, nell'ambito della riforma del welfare, della mutualità integrativa volontaria.

4) La perdita della qualifica di ente non commerciale, le cui disposizioni sono previste all'articolo 6 commi 1 e 2, non si applicano agli enti ecclesiastici.

Parrebbe opportuno che tale norme fosse estesa alle associazioni di promozione sociale, ai partiti politici, ai sindacati ed alle associazioni di categoria.

Non sono definite le modalità e le condizioni perchè un ente, che ha perso la qualifica di non commerciale, possa riacquistarlo in seguito oppure se la qualifica di ente non commerciale, una volta persa, non sia più possibile riacquistarla.

5) L'articolo 8 prevede la redazione di un rendiconto e di una relazione per gli enti non commerciali, relativi alle raccolte pubbliche di fondi previste dall'articolo 108 TUIR. Occorre evitare che anche gli enti commerciali che non abbiano eseguito raccolte di fondi siano tenute a presentare il rendiconto, che in tali circostanze costituirebbe un utile aggravio burocratico.

6) All'articolo 9 va specificata meglio cosa si intende per l'utilizzo diretto dei beni, condizione indispensabile affinché il trasferimento, a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali non dia luogo a plusvalenze agli effetti delle imposte sui redditi.

L'utilizzo diretto richiesto potrebbe essere inteso in misura prevalente sul resto delle attività svolte con l'azienda o con i beni ceduti, purchè le attività residue fossero connesse all'attività principale oppure finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali. Non si comprende inoltre perchè le cessioni di beni od di aziende a titolo gratuito, siano esentate da tassazione ai fini delle imposte dirette, quando non generano plusvalenze. Probabilmente il legislatore delegato intendeva riferirsi alla esenzione dall'imposta sulle donazioni.

7) Sono escluse dalle fondazioni previste dall'articolo 10, (che possono costituirsi in ONLUS) le fondazioni bancarie il cui regime fiscale e le altre disposizioni ordinamentali vengono definite in sede di discussione parlamentare del disegno di legge sulle fondazioni bancarie.

8) Le attività previste dall'articolo 10 affinché Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società cooperative siano riconosciute ONLUS dovrebbero comprendere anche le seguenti attività:

volontariato di protezione civile la cui attività va coordinata con la legge 24/2/92 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

ricerca scientifica, almeno limitatamente ad Università, Fondazioni ed enti pubblici di ricerca od enti, fondazioni, ed associazioni private appositamente registrate.

Inoltre la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente non può non comprendere «la prevenzione dei fattori di nocività e di rischio».

9) L'articolo 11 impone agli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma che intraprendano l'esercizio delle attività solidaristiche di comunicare tale attività alla locale Direzione regionale delle entrate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il termine di trenta giorni appare congruo per le nuove attività, ma non è sufficiente per gli enti preesistenti, che al 30 gennaio 1998 ancora non si saranno dotati di uno stabile assetto organizzativo idoneo a far fronte ai nuovi adempimenti. Si suggerisce pertanto di elevare tale termine a novanta giorni.

10) L'articolo 21 prevede la possibilità per Comuni e province di deliberare la riduzione o l'esonero delle ONLUS dal pagamento dei tributi locali (TOSAP, tassa smaltimenti rifiuti, ICI). Tali tributi sono molto onerosi per i soggetti in questione, e la loro incidenza negli ultimi anni si è accentuata.

La mera facoltà di concedere riduzioni potrebbe non conseguire alcun effetto concreto. Si propone pertanto di proporre di effettuare una riduzione non inferiore al 50 per cento, cumulabile con tutte le agevolazioni preesistenti.

Le minori entrate di comuni e province saranno coperte dagli enti locali avvalendosi delle autonomie loro concesse nella gestione dei predetti tributi.

Per attenuare gli effetti sui bilanci degli enti locali di tale agevolazione si propone di differirne di un anno l'entrata in vigore.

11) L'articolo 23 esenta gli enti non commerciali e le ONLUS dal pagamento dell'imposta sugli spettacoli per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente. Il requisito dell'occasionalità non è contemplato dalla legge di delega, e se ne propone pertanto la soppressione.

12) L'articolo 24 consente anche alle ONLUS di ottenere l'autorizzazione per svolgere lotterie, tombole e pesche di beneficenza. La riforma, non contemplata dalla legge delega, è priva di significato, in quanto le ONLUS potrebbero comunque ottenere tali autorizzazioni, che la legge già riconosce ad associazioni ed enti senza fine di lucro.

Per il resto la riforma conseguirebbe l'unico effetto di consentire l'autorizzazione alle cooperative sociali che difficilmente ne farebbero uso.

Di ben maggiore utilità sarebbe la possibilità – oggi preclusa – di autorizzare le ONLUS ad organizzare anche altri tipi di giochi di sorte, diversi da lotterie, tombole e pesche, in quanto la natura del soggetto esclude abusi di tale facoltà.

Conclusa la relazione, il Presidente Salvatore BIASCO, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B14^a, 0011°)

Il Presidente, Salvatore BIASCO, sulla base di intese con i rappresentanti dei Gruppi, comunica che nelle prossime due settimane i lavori della Commissione saranno così articolati:

Martedì 30 settembre, ore 20,30:

seguito e chiusura della discussione generale, con replica dei relatori, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS. Il termine per il parere dei relatori è per le ore 17 di venerdì 3 ottobre, ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 18 di martedì 7 ottobre;

al termine, Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi;

Mercoledì 1° ottobre, ore 13,30:

relazione, discussione generale e replica del relatore sullo schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della tassa su alcuni contratti di borsa. Il termine per il parere del relatore è per le ore 17 di venerdì 3 ottobre, ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 18 di martedì 7 ottobre;

Giovedì 2 ottobre, ore 18:

audizioni informali sui tre schemi di decreto legislativo in materia di sanzioni (sanzioni tributarie non penali, a norma dell'articolo 3, comma 133; completamento delle sanzioni tributarie non penali, a norma dell'articolo 3 comma 133, lettera q); revisione delle sanzioni amministrative, sempre a norma dell'articolo 3 lett. q) della legge delega);

Mercoledì 8 ottobre, ore 13,30 e 20,30:

votazione dello schema di decreto legislativo recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS e votazione dello schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della tassa su alcuni contratti di borsa (la seduta delle ore 20,30 avrà luogo soltanto nel caso in cui la votazione non si esaurisca nella seduta delle ore 13,30);

Giovedì 9 ottobre, ore 13,30:

relazione ed inizio della discussione generale sui tre schemi di decreto legislativo in materia di sanzioni (sanzioni tributarie non penali, a norma dell'articolo 3, comma 133; completamento delle sanzioni tributarie non penali, a norma dell'articolo 3 comma 133, lettera q); revisione delle sanzioni amministrative, sempre a norma dell'articolo 3 lett. q) della legge delega).

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente provvisorio, senatore
Francesco PONTONE

indi del Presidente eletto, senatore
Giancarlo ZILIO

La seduta inizia alle ore 13.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE (A008 000, B61*, 0001°)

Il Presidente provvisorio Francesco PONTONE informa che il Presidente della Commissione plenaria gli ha comunicato di avere nominato componente della Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento interno, il deputato Mauro Paissan, in sostituzione del senatore Stelio De Carolis, dimissionario.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE (R027 000, B61*, 0001°)

Il Presidente Francesco PONTONE indice la votazione nominale, per schede, per l'elezione del Presidente della Sottocommissione, ai sensi degli articoli 5 ed 8 del regolamento della Commissione plenaria, ricordando che è per essa prevista, nel primo e nell'eventuale secondo

scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione; nel terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, ed eventualmente è previsto un successivo ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti.

Chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio dei deputato Oreste Rossi, più giovane di età.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il Presidente Francesco PONTONE comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 9
schede bianche: 1
schede nulle: 0
hanno riportato voti: Zilio 7; Pontone 1.

Avverte che si rende pertanto necessario un secondo scrutinio, ed indice la relativa votazione.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il Presidente Francesco PONTONE comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 9
schede bianche: 1
schede nulle: 0
hanno riportato voti: Zilio 7; Pontone 1.

Avverte che si rende pertanto necessario un terzo scrutinio, nel quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, ed indice la relativa votazione.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il Presidente Francesco PONTONE comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 9
schede bianche: 1
schede nulle: 0
hanno riportato voti: Zilio 7; Pontone 1.

Avverte che, poichè nessuno dei parlamentari votati ha conseguito la maggioranza assoluta, si rende necessario uno scrutinio di ballottaggio tra i colleghi Zilio e Pontone, ed indice la relativa votazione:

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il Presidente Francesco PONTONE comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 9

schede bianche: 1

schede nulle: 0

hanno riportato voti: Zilio 7; Pontone 1.

Proclama quindi eletto Presidente della Sottocommissione il senatore Giancarlo Zilio, al quale cede la presidenza.

Il Presidente eletto Giancarlo ZILIO rivolge un saluto alla Sottocommissione, e si riserva di riconvocarla non appena possibile.

La seduta termina alle ore 13,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Venerdì 26 settembre 1997, ore 10

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (A.C. 3931 – A.S. 2583).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Venerdì 26 settembre 1997, ore 9,30

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.
